

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB 3)  
deliberazione G.C. n. 271 del 20.9.2017  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Matteo Maroni

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**di**

**ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.**

**in**

**ACQUE VICENTINE S.P.A.**

*(redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile)*

23 giugno 2017

## Sommario

<b>1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE.....</b>	<b>3</b>
1.1 Illustrazione dell'Operazione .....	3
1.2 Società partecipanti alla Fusione.....	3
1.3 Motivazioni dell'Operazione.....	4
1.4 Profili giuridici dell'Operazione .....	6
<b>2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI E CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL MEDESIMO.....</b>	<b>9</b>
3.1 Premessa.....	9
3.2 Descrizione dei criteri utilizzati nella determinazione del rapporto di concambio .....	10
<b>4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.....</b>	<b>20</b>
4.1 Modalità di assegnazione delle azioni.....	20
4.2 Data a decorrere dalla quale le azioni di nuova emissione al servizio del concambio parteciperanno agli utili .....	21
<b>5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE .....</b>	<b>21</b>
<b>6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....</b>	<b>21</b>
<b>7. RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....</b>	<b>21</b>

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione che illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo all’operazione di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. (“**Alto Vicentino Servizi**” o la “**Società Incorporanda**”) in Acque Vicentine S.p.A. (“**Acque Vicentine**” o la “**Società Incorporante**”; congiuntamente con Alto Vicentino Servizi, le “**Società**” o le “**Società Partecipanti alla Fusione**”). Vengono in particolare evidenziati i criteri e le metodologie di determinazione del rapporto di cambio delle azioni delle società interessate, in conformità a quanto disposto dall’art. 2501-*quinquies* del codice civile.

## **1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE**

### **1.1 Illustrazione dell’Operazione**

---

L’operazione oggetto della presente relazione (la “**Relazione**”) è rappresentata dalla fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”).

### **1.2 Società partecipanti alla Fusione**

---

#### Società Incorporante

Acque Vicentine S.p.A., con sede in Vicenza, Viale dell’Industria 23, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03196760247.

Il capitale sociale, alla data della presente Relazione, è pari ad Euro 5.845.000 interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso tra n. 116.900 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 50,00.

Acque Vicentine S.p.A. non possiede azioni proprie, né azioni della Società Incorporanda.

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

Lo statuto sociale prevede quale oggetto sociale prevalente:

- *la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti;*
- *la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell’acqua ad usi potabili e non potabili;*
- *la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura;*

- *la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la raccolta, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche;*
- *la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;*
- *la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.*

#### Società Incorporanda

Alto Vicentino Servizi S.p.A., con sede in Thiene (VI), Via San Giovanni Bosco n. 77/B, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03043550247.

Il capitale sociale, alla data della presente Relazione, è pari ad Euro 2.167.227 interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso tra n. 2.167.227 azioni con valore nominale pari ad Euro 1,00.

Alto Vicentino Servizi S.p.A. non possiede azioni proprie, né azioni della Società Incorporante.

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

Lo statuto sociale prevede quale oggetto sociale prevalente:

- *la gestione del servizio idrico integrato come definito dalla legge 36/94 avente per scopo la captazione, l'adduzione, la distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;*
- *la programmazione, la progettazione e la gestione, anche in concessione o tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, nonché la gestione di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue;*
- *l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione, la manutenzione, la gestione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia nelle sue varie forme;*
- *la produzione e la vendita di energia nelle sue varie forme;*
- *la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;*
- *la gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti liquidi;*
- *la prestazione del servizio di energy management;*
- *la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti.*

### **1.3 Motivazioni dell'Operazione**

---

La proposta operazione di Fusione si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della normativa di settore, che promuove le aggregazioni tra soggetti gestori del servizio idrico integrato all'interno del medesimo Ambito Territoriale Ottimale ("ATO").

Da un punto di vista più generale, la prospettata Fusione risulta coerente rispetto al complessivo quadro normativo vigente che disciplina:

- le società a controllo pubblico;
- i servizi pubblici locali;
- gli affidamenti in house;

e risulta in linea con le indicazioni e gli atti di indirizzo dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (“AEEGSIP”) e del Consiglio di Bacino Bacchiglione.

L’Operazione permette di mantenere il controllo pubblico della gestione del servizio, creando un operatore di dimensione significativa a livello nazionale e fra i primi cinque a livello veneto. Più nello specifico, l’Operazione porterà alla creazione di un soggetto che per dimensioni e numerosità dell’utenza servita (competenza su 69 comuni, bacino di 550.000 abitanti) potrà partecipare attivamente alle dinamiche competitive future, potendosi proporre come *gestore prevalente* nell’ambito del processo di integrazione verso la “gestione unica” del servizio idrico integrato che si dovrà realizzare nel prossimo futuro all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione (in cui attualmente operano altri operatori oltre ad Acque Vicentine ed Alto Vicentino Servizi).

Da un punto di vista più strettamente operativo ed industriale, l’operazione di Fusione consentirà il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:

- consolidamento delle esperienze e del *know how* tecnico-gestionale delle società, prodromico al mantenimento e miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati sui territori di riferimento, principalmente in termini di: i) gamma di servizi erogati all’utenza; ii) capillarità dei presidi territoriali tecnici e all’utenza; iii) attenzione alla qualità dei servizi;
- conservazione della “matrice territoriale” che contraddistingue entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con il mantenimento di un significativo presidio sul territorio e di uno stretto legame con i cittadini e con gli enti pubblici territoriali soci che oggi caratterizza le due Società;
- assunzione delle decisioni dei soci in seno all’Assemblea di coordinamento, dove il peso di ciascuno di essi sarà determinato dal numero di abitanti e non dalle quote azionarie;
- rafforzamento delle strutture industriali e patrimoniali esistenti e conseguente incremento dell’efficienza e dell’efficacia della Società risultante dalla Fusione; i principali driver di riduzione dei costi sono individuabili nella gestione dei turnover, nella razionalizzazione dei costi di struttura e di funzioni non più duplicate e di una unica nuova sede direzionale;
- massimizzazione della gestione complessiva dei servizi con la conseguente ottimizzazione dei costi e razionalizzazione nella gestione delle risorse organizzative e produttive (ad esempio: possibilità di allocare le risorse ai diversi progetti in maniera efficiente, valorizzando al massimo l’esperienza e la competenza dei singoli, che potranno avere maggiori opportunità di sviluppare le proprie competenze specifiche su uno spettro di progetti più ampio rispetto a quello offerto dalle singole

società di provenienza; il tutto a beneficio della Società risultante dalla Fusione), che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi;

- raggiungimento di sinergie significative che permetteranno di mantenere il piano di investimenti già previsto per entrambe le Società con un andamento delle tariffe di sostanziale stabilità e convergenza dal 2019;
- governo del processo di convergenza delle tariffe in seno all'Ambito Territoriale Ottimale,
- omogeneizzazione degli investimenti pro-capite;
- mantenimento della centralità del rapporto con l'utenza, che nel tempo potrà beneficiare dei predetti servizi aggiuntivi e dei vantaggi che potranno derivare dalle economie di scala e dagli effetti sinergici indotti a livello di investimenti nei territori e qualità dell'offerta; il tutto senza prevedere un ridimensionamento degli sportelli territoriali e dei presidi operativi che possa intaccare gli attuali livelli di servizio;
- possibilità di chiedere il prolungamento delle vigenti concessioni, con conseguente miglioramento dell'accesso al credito da parte del gestore (ovvero, di accensione di finanziamenti a medio-lungo termine) e conseguente miglioramento dei profili di fattibilità e sostenibilità dei piani di investimento di lungo periodo, con beneficio diretto sui territori di riferimento;
- razionalizzazione della *governance* e delle strutture dirigenziali ed operative, garantendo comunque il controllo analogo congiunto da parte degli enti soci sulla società risultante dalla Fusione, in coerenza con gli obiettivi volti al mantenimento del controllo pubblico della gestione del servizio (in linea con gli esiti referendari).

Le modalità attuative attese dell'Operazione risultano coerenti con le linee generali di indirizzo preliminari approvate dalle assemblee di coordinamento di Acque Vicentine ed Alto Vicentino Servizi.

## **1.4 Profili giuridici dell'Operazione**

---

### 1.4.1. Profili generali dell'Operazione di Fusione

Viene sottoposto all'approvazione degli azionisti il Progetto di Fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A., unito alla presente Relazione quale Allegato "A".

L'Operazione avrà come effetto l'emissione di nuove azioni di Acque Vicentine a favore degli azionisti di Alto Vicentino Servizi, sulla base dell'apposito rapporto di cambio individuato (come definito nella successiva sezione n.3; il "Rapporto di Cambio" o il "Rapporto di Concambio").

Posto quanto sopra, si dà atto che in osservanza della normativa applicabile i Consigli di Amministrazione della Società Incorporante e della Società Incorporanda, tra l'altro, hanno:

- redatto il precitato Progetto di Fusione;

- redatto la presente Relazione, finalizzata ad illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il Progetto di Fusione e in particolare il Rapporto di Cambio indicandone i criteri di determinazione;
- richiesto al Tribunale di Vicenza di nominare un esperto comune ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, quarto comma, del Codice Civile, che rediga una relazione sulla congruità del rapporto di cambio che: i) indichi il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; ii) indichi le eventuali difficoltà di valutazione; iii) attesti che il Rapporto di Cambio è congruo e quindi contenga un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione dello stesso e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di tali metodi nella determinazione del valore adottato. Il Tribunale di Vicenza ha nominato in data [ • ] quale esperto [ • ] con sede legale in [ • ] (l'“Esperto”).

La Fusione viene effettuata ai sensi degli articoli 2501 e ss. del Codice Civile e, alla data di efficacia della stessa, comporterà l'estinzione della Società Incorporanda ed il subentro a titolo universale di Acque Vicentine, per effetto del quale la Società Incorporante assumerà – una volta avvenuta l'ultima iscrizione prescritta dagli artt. 2504 e 2504-bis del Cod. Civ. - tutte le attività e passività, come i diritti e gli obblighi, di Alto Vicentino Servizi e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, tutti i relativi beni materiali e immateriali, crediti e debiti maturati e più in generale l'intero patrimonio della Società Incorporanda senza esclusione o limitazione alcuna.

In dipendenza del perfezionamento della Fusione, lo Statuto della Società Incorporante subirà sostanziali modifiche. Il nuovo statuto della Società Incorporante è accluso al Progetto di Fusione riportato in allegato.

#### 1.4.2 Profili relativi alla *governance* del soggetto risultante dalla Fusione

Ai fini dell'inquadramento degli elementi fondamentali relativi all'architettura della *governance* del soggetto risultante dalla Fusione, si dà atto che:

- Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi sono oggi interamente partecipate da Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, l'ente d'Ambito cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza;
- l'operazione di Fusione per Incorporazione risulta finalizzata alla creazione di una società che possa costituire il soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato nelle aree territoriali attualmente di competenza di Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi, e detenga i principali *assets* patrimoniali ed impiantistici per la realizzazione di tali servizi;
- nelle more del perfezionamento della Fusione si rende necessario sottoscrivere tra gli Enti locali apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (la “Convenzione”), al fine di garantire a ciascuno di essi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex art.5 del D.Lgs. n. 50/16;
- il sopra ricordato art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4 prevede che le convenzioni tra Enti locali possono stabilire anche la costituzione

di uffici pubblici ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all' accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all' accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Posto quanto sopra, gli Enti Locali sono chiamati a disciplinare di comune accordo l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire l'attuazione di un controllo congiunto sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, tramite l'adozione del precitato strumento della Convenzione, secondo il modello riportato all'Allegato "B" della presente Relazione.

#### 1.4.3 Status della società risultante dalla Fusione

Si dà atto che le Società Incorporante e Incorporanda, a seguito di emissione nel luglio 2014, di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), risultano essere società quotate secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del decreto citato; conseguentemente anche la società risultante dalla Fusione deve allo stesso modo considerarsi società quotata ai sensi del decreto citato. Lo Statuto della società risultante dalla Fusione tiene pertanto conto degli obblighi specifici previsti dalla normativa di riferimento per le società considerate quotate ai sensi della definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 175/2016 e degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore (regolamento del segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana).

#### 1.4.4 Rapporti con gli enti finanziatori

L'operazione di Fusione assume, in linea di principio, rilevanza con riferimento a talune previsioni contrattuali di rapporti di finanziamento che interessano Acque Vicentine S.p.A. e Alto Vicentino Servizi S.p.A., ai sensi delle quali, a vario titolo, il mutamento degli assetti partecipativi e il perfezionamento di operazioni straordinarie possono comportare specifici obblighi informativi e/o necessitare di un preventivo consenso degli istituti finanziari laddove tali operazioni possano pregiudicare la capacità di restituzione dei finanziamenti contratti.

In tale ambito si dà atto che sia la Società Incorporante che la Società Incorporata hanno emesso un prestito obbligazionario non convertibile (rispettivamente per complessivi Euro 26 mln ed Euro 18 mln), negoziato sul segmento di mercato Extra-MOT della Borsa Italiana e sottoscritto in entrambi i casi dalla società Viveracqua Hydrobond 1 S.r.l. ("Viveracqua Hydrobond 1"). Il regolamento dei precitati prestiti obbligazionari prevede che le Società debbano ottenere il previo consenso scritto da parte di Viveracqua Hydrobond 1 in caso di operazioni straordinarie, fra cui si annovera la Fusione. Il mancato ottenimento del consenso - qualora non sia rimediato nel termine di 30 giorni - comporterebbe la facoltà di Viveracqua Hydrobond 1 di ottenere la restituzione delle somme inerenti i prestiti obbligazionari.

Premesso quanto sopra, nel contesto dei rapporti già in essere con le banche finanziatrici e con Viveracqua Hydrobond 1, le Società hanno anticipato alle rispettive banche finanziatrici e a Viveracqua Hydrobond 1 la necessità di ottenere il loro consenso - laddove necessario - a procedere con l'Operazione, come previsto ai sensi di taluni dei contratti di finanziamento in essere.

Conseguentemente, il perfezionamento della Fusione risulta sospensivamente condizionato al rilascio da parte di alcune banche finanziatrici e di Viveracqua Hydrobond 1 del loro preventivo consenso all'Operazione e/o alla mancata opposizione nei termini ivi previsti.

## **2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE**

Quali Situazioni Patrimoniali di riferimento per la Fusione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2501-*quater* Cod. Civ., Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi hanno utilizzato i rispettivi bilanci al 31 dicembre 2016, entrambi assoggettati a revisione legale.

Detti bilanci sono stati approvati dalla rispettive assemblee ordinarie di Acque Vicentine in data [ • ] e di Alto Vicentino Servizi in data [ • ].

Tali documenti sono a disposizione degli azionisti presso le sedi legali della Società Incorporante e della Società Incorporanda, nonché sui siti internet delle stesse, rispettivamente [www.acquevicentine.it](http://www.acquevicentine.it) e [www.altovicentinosevizi.com](http://www.altovicentinosevizi.com).

Acque Vicentine al 31 dicembre 2016 ha riportato un utile di Euro 3.807.763 con un patrimonio netto pari ad € 31.156.552.

Alto Vicentino Servizi al 31 dicembre 2016 ha riportato un utile di Euro 4.231.504 con un patrimonio netto pari ad € 21.139.245.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI E CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL MEDESIMO**

### **3.1 Premessa**

I Consigli di Amministrazione di Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi sono pervenuti alla determinazione del Rapporto di Concambio a seguito di una ponderata valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione e tenendo conto della specificità dell'Operazione e del contesto in cui la medesima troverà attuazione.

In particolare, ai fini della determinazione del Rapporto di Concambio, i Consigli di Amministrazione delle Società hanno tenuto conto, ai fini dell'individuazione dei valori da attribuire ad Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi:

1. dei rispettivi business plan, formulati in coerenza con la durata delle concessioni pertinenti ai business gestiti;
2. delle risultanze delle analisi svolte dall'*advisor* KPMG, a cui ad esito di selezione tramite gara ad evidenza pubblica le Società hanno conferito un mandato congiunto per lo svolgimento delle attività di "*advisor contabile, fiscale, finanziario, legale e industriale finalizzato all'operazione di aggregazione tra le società Acque Vicentine Spa e Alto Vicentino Servizi Spa*";
3. di alcune considerazioni aggiuntive che traggono origine dalla specificità del contesto in cui si inserisce l'Operazione; si fa in particolare riferimento ai seguenti fattori; i) la natura delle Società, quali società strumentali *in house* la cui *mission* consiste nell'erogazione di servizi a beneficio di un bacino territoriale e di utenze ben identificato; ii) il quadro normativo di riferimento e le

prescrizioni che disciplinano l'applicazione del Metodo Tariffario Idrico; iii) l'evoluzione attesa delle tariffe del servizio idrico che, sulla base delle simulazioni condotte, potranno essere applicate dal soggetto risultante dalla Fusione alla complessiva utenza di riferimento; e iv) la natura degli azionisti delle Società (Enti Pubblici territoriali) e gli interessi dai medesimi rappresentati, nonché la loro posizione specifica rispetto agli impatti tariffari attesi per effetto del perfezionamento dell'Operazione in capo alle utenze che gli stessi Enti Pubblici-Azionisti rispettivamente rappresentano.

I predetti aspetti sono complessivamente descritti nell'ambito del successivo paragrafo 3.2.

### **3.2 Descrizione dei criteri utilizzati nella determinazione del rapporto di concambio**

Ai fini della stima dei valori da attribuire ad Acque Vicentine (di seguito anche in sigla: "AVI") e Alto Vicentino Servizi (di seguito anche in sigla: "AVS") per la propria valutazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione delle Società si sono avvalsi anche delle risultanze delle analisi svolte dall'*advisor* KPMG (le "Analisi KPMG"), a cui, nell'ambito dell'Incarico richiamato nel precedente paragrafo 3.1, è stato chiesto di formulare un'opinione in merito alla stima di un intervallo di valori ragionevolmente congruo di riferimento ai fini della stima del possibile Rapporto di Cambio.

I Consigli di Amministrazione delle Società hanno ricevuto i report di sintesi contenenti le risultanze delle predette Analisi KPMG nel mese di maggio 2017, condividendone metodo, assunzioni e considerazioni.

La documentazione di supporto alla determinazione del Rapporto di Cambio da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società comprende, in aggiunta alle sopra richiamate Analisi KPMG, tra l'altro i seguenti documenti:

- gli statuti vigenti di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione;
- i bilanci delle Società relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016;
- i Business Plan delle Società approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- i Piani Tariffari e i Piano Economico Finanziario (PEF) delle Società acclusi alle Relazioni di accompagnamento redatte ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d), della Delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR;
- i Piano degli Interventi delle Società, recanti il dettaglio degli investimenti programmati lungo l'orizzonte di concessione (2016-2026);
- altri dettagli di carattere gestionale su specifiche poste di bilancio e su specifiche componenti patrimoniali;
- lo "Studio di fattibilità per l'integrazione tra Acque Vicentine S.p.A. e Alto Vicentino Servizi S.p.A." predisposto in collaborazione con Ernst & Young, finalizzato nel mese di dicembre 2016.

Ciò premesso, i Consigli di Amministrazione delle Società, ai fini delle analisi valutative funzionali alla determinazione del concambio, hanno fatto in prima istanza riferimento alle metodologie adottate nella prassi di mercato in relazione ad operazioni similari ed hanno altresì tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'Operazione nel suo complesso.

In linea generale, il principio normalmente posto alla base delle valutazioni propedeutiche alla determinazione del rapporto di cambio in una operazione di fusione consiste nell'omogeneità dei criteri di analisi e di stima del capitale economico delle società che vi partecipano. Ciò comporta la selezione di criteri e metodi che rispondano a una medesima logica valutativa e che risultino più appropriati per le società oggetto di valutazione, tenuto comunque conto delle diversità e delle specificità che caratterizzano ciascuna di esse: ciò allo scopo di pervenire a valori confrontabili in sede di determinazione dei rapporti di cambio.

Sulla base di tale assunto, la finalità delle valutazioni effettuate non è stata la stima in termini assoluti del valore del capitale economico di Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi, quanto piuttosto l'ottenimento di valori confrontabili in fase di determinazione del rapporto di cambio.

Le valutazioni sono state effettuate in ipotesi di continuità gestionale e alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili. In particolare, le analisi valutative sono riferite alle informazioni, alle condizioni di mercato e regolamentari conosciute e valutabili alla data di effettuazione delle stesse.

Come già specificato nella precedente sezione n. 2, la Fusione verrà deliberata sulla base dei bilanci delle Società alla data di riferimento del 31 dicembre 2016, approvati dai rispettivi organi competenti ed utilizzati quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* del Cod. Civ.

La scelta delle metodologie di valutazione e delle relative modalità di applicazione è stata effettuata attribuendo primaria importanza ai fondamentali requisiti di omogeneità e confrontabilità delle stesse. Ciò premesso, anche tenendo conto di quanto indicato nelle Analisi KPMG, le considerazioni valutative sono state effettuate:

- in prima istanza, considerando Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi come entità disgiunte, in ottica puramente “*stand alone*”, prescindendo quindi da ogni considerazione concernente gli impatti dell'Operazione a livello di sinergie prospettiche e di evoluzione attesa delle tariffe praticate post-Fusione; in tale ambito sono state utilizzate le seguenti metodologie valutative: i) il metodo c.d. *Discounted Cash Flow* (“DCF”) quale metodo principale; e ii) metodologie che fanno riferimento ad Indicatori Specifici di Settore, quali metodi di controllo delle risultanze derivate dall'applicazione del metodo principale;
- in seconda istanza, sviluppando delle considerazioni aggiuntive in funzione delle specificità della natura delle Società Partecipanti alla Fusione (ovvero, società strumentali *in house* che erogano servizi a beneficio dei territori di riferimento e ad utenti che sono a loro volta rappresentati dagli Azionisti stesse delle Società) e degli elementi di contesto in cui l'Operazione trova attuazione.

I paragrafi che seguono contengono una dettagliata illustrazione dei metodi e dei principi adottati nella valutazione del capitale economico delle Società e delle considerazioni aggiuntive sviluppate ai fini della determinazione del Rapporto di Concambio. Tali metodi, principi e considerazioni aggiuntive devono essere considerati come parte inscindibile di un processo di stima unico e, pertanto, le risultanze ottenute con ciascuna metodologia dovranno essere lette alla luce della complementarità che si crea con gli altri criteri e considerazioni integrative, all'interno di un processo di valutazione unitario.

### 3.2.1 Il metodo DCF

Secondo tale criterio, il valore del capitale economico di un'azienda è pari al valore attuale dei flussi di cassa futuri generabili dalla stessa.

In particolare, nella versione adottata, denominata "Unlevered DCF", il valore del capitale economico ("*Equity Value*") è pari al valore attuale dei flussi di cassa operativi, al lordo degli oneri finanziari, che si prevede l'azienda possa generare in futuro (valore operativo dell'impresa, "*Enterprise Value*"), dedotti (o sommati se positivi) la posizione finanziaria netta alla data di stima e il valore attribuibile ad altre poste attive e/ o passive, non già riflesso nei flussi di cassa operativi aziendali oggetto di attualizzazione.

L'*Enterprise Value* è a sua volta calcolabile quale sommatoria del valore attuale dei flussi di cassa operativi relativi al periodo di proiezione esplicita e del valore attuale del cosiddetto "valore terminale" (secondo la terminologia anglosassone "*Terminal Value*"), funzione generalmente di un livello medio-normale di redditività stimata sostenibile in perpetuità e/o, nel caso di business gestiti in regime di concessione, di specifici parametri di valorizzazione (Valore di Subentro, Capitale Investito a fine concessione).

Il metodo DCF determina quindi il valore del capitale economico della società come somma algebrica del valore finanziario del suo capitale investito e della sua posizione finanziaria netta, quest'ultima considerata alla data di riferimento ed espressa a valori di mercato.

L'attualizzazione dei flussi di cassa operativi previsionali viene effettuata sulla base di un tasso espressivo del costo medio del capitale, calcolato secondo il cosiddetto Capital Asset Pricing Model come media del costo del capitale di rischio e di debito ponderata per la struttura patrimoniale e finanziaria aziendale target.

Il costo del capitale di rischio è comunemente definito come il rendimento medio atteso del capitale proprio, ossia il costo opportunità del capitale azionario dell'impresa oggetto di stima.

Il costo del capitale di debito è pari al costo medio dei debiti finanziari dell'impresa, al netto dell'effetto fiscale.

L'applicazione del Metodo DCF ha comportato le seguenti fasi operative:

- i flussi di cassa operativi relativi al periodo di proiezione esplicita (2017-2026) sono stati derivati per entrambe le Società Partecipanti alla Fusione dalle risultanze delle rispettive proiezioni economiche finanziarie di Business Plan (i "Dati Prospettici");
- quale Valore Terminale, si è fatto riferimento al Valore Residuo ("VR") delle Società al termine del periodo di concessione; coerentemente con l'impianto normativo del settore di riferimento, il VR è stato ricavato in ottemperanza al dettato dell'art. 31 dell'allegato A della Delibera 664/15 (disciplina del Metodo Tariffario Idrico "MTI-2"). Il predetto valore (ivi definito come "valore residuo del gestore", assunto a riferimento anche in caso di subentro nella concessione da parte di terzo operatore) riflette in sostanza il valore riconosciuto delle immobilizzazioni al netto dei contributi ricevuti;
- il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa è stato adottato in misura identica per le due Società in considerazione del livello di omogeneità del business gestito e sia delle caratteristiche operative

delle Società; nello specifico, il WACC è stato stimato con un approccio di tipo Capital Asset Pricing Model (CAPM), facendo riferimento a un rapporto di leva finanziaria ( $D/(D+E)$ ) medio di settore, tratto da un campione di società quotate attive nel settore dei servizi idrici/utilities; analogamente si è proceduto per la stima del c.d. *beta unlevered*. Sulla base di tale approccio è stato derivato un costo medio ponderato del capitale (i.e. tasso di attualizzazione dei flussi di cassa operativi) pari al 6,3% per entrambe le Società;

- agli *Enterprise Value* così stimati è stato sottratto il valore di bilancio dell'indebitamento finanziario netto e dei fondi di trattamento di fine rapporto.

### 3.2.2 Metodologie di controllo

Ai fini di controllo delle risultanze ottenute tramite l'applicazione del metodo DCF, è stato valutato in prima istanza l'utilizzo del metodo dei c.d. Multipli di Mercato. Tale metodologia prevede l'utilizzo di parametri di valorizzazione espressi dai prezzi di società comparabili o comunque operanti in settori assimilabili a quelli della realtà oggetto di analisi (i.e. moltiplicatori); i moltiplicatori possono essere derivati dai prezzi dei titoli di società quotate (multipli di borsa) o nell'ambito dei prezzi negoziati nell'ambito di transazioni comparabili (multipli M&A).

L'applicabilità delle metodologie in oggetto è correlata a diversi fattori attinenti principalmente alla comparabilità delle aziende selezionate, all'omogeneità dei profili operativi (i.e. "mix" delle attività svolte, presenza di servizi erogati in regime di concessione e in regime di libero mercato, durata residua delle concessioni relative alle attività regolate) rispetto alla realtà oggetto di valutazione. Nel caso di specie, stante la specificità delle Società Partecipanti alla Fusione, non è stato possibile ricavare un campione significativo di società quotate realmente comparabili alle realtà in oggetto; pertanto, la metodologia dei multipli di mercato non è stata ritenuta essere direttamente applicabile con finalità di "controllo" della stima effettuata con il metodo DCF.

Quale metodologia di controllo della valutazione condotta tramite la metodologia DCF si è ritenuto invece fare riferimento alle risultanze derivanti dall'applicazione dei c.d. "Indicatori Empirici di Settore": si fa riferimento a specifici parametri, frequentemente utilizzati nell'ambito delle stime di valore di business c.d. "regolati" (i.e. utilities operanti in regime di concessione) ed in special modo nell'ambito delle valutazioni relative tra società attive nel medesimo settore, atti a dare un'indicazione di valore fondata su vettori di valore di tipo patrimoniale o reddituale, che possono fare riferimento:

- al valore riconosciuto ai fini regolatori ad asset già esistenti (asset in place; "Regulatory Asset Base" o "RAB");
- a capacità reddituali già in essere al momento della valutazione ("Vincolo dei Ricavi Garantiti" o "VRG").

Si è andati in tal modo ad integrare le risultanze derivanti dall'applicazione della metodologia DCF, che tipicamente risulta basata sulle attese di sviluppo di grandezze reddituali e finanziarie su base prospettica.

### 3.2.3 Risultati derivanti dall'applicazione delle metodologie di valutazione in ottica puramente Stand Alone

Peso % relativo delle Società Partecipanti alla Fusione							
€ mln	Metodo principale	Indicatori di controllo per valutazioni relative (Business regolati)					
	DCF (equity value)	RAB	VR	VRG 2016	VRG 2026	CIN 2016	CIN 2026
Valore AVI	19,4	91,3	153,5	47,8	47,9	94,8	146,9
Valore AVS	14,9	70,4	112,7	33,6	34,9	63,3	96,1
Peso AVI (%)	56,6%	56%	58%	59%	58%	60%	60%
Peso AVS (%)	43,4%	44%	42%	41%	42%	40%	40%

L'applicazione delle metodologie di valutazione alle Società, considerate in ottica puramente *stand alone*, ha portato alla stima di "range di pesi" delle due Società Partecipanti alla Fusione che ricade nell'ambito dei seguenti intervalli:

- Acque Vicentine: tra il 54% e il 59% (range con valore centrale il dato puntuale derivante dalla metodologia di valutazione principale, pari al 56,6%);
- Alto Vicentino Servizi: tra il 41% e il 46% (range con valore centrale il dato puntuale derivante dalla metodologia di valutazione principale, pari al 43,4%).

#### 3.2.4 Considerazioni aggiuntive in merito al Rapporto di Concambio, in funzione degli elementi di specificità del contesto dell'Operazione

Ai fini di disporre di ulteriori elementi di riferimento, stante la specificità del contesto dell'Operazione e muovendo dalle considerazioni in merito:

- alla natura delle Società Partecipanti alla Fusione (società strumentali c.d. *in house*) e dei relativi Azionisti (Enti Pubblici territoriali, che a loro volta rappresentano l'utenza a favore della quale le Società erogano i propri servizi);
- alla specificità del quadro regolamentare e delle prescrizioni che disciplinano l'applicazione del Metodo Tariffario Idrico, che riporta delle indicazioni *ad hoc* in caso di aggregazioni tra soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, come nel caso di specie;
- al processo di convergenza verso la c.d. "tariffa unica", che il Soggetto Risultante dalla Fusione dovrà necessariamente attuare nel breve-medio periodo all'utenza complessivamente servita (ovvero, l'utenza attualmente servita da Acque Vicentine e da Alto Vicentino Servizi);
- ai livelli delle tariffe correntemente praticate all'utenza da parte di Acque Vicentine e di Alto Vicentino Servizi, che presentano attualmente alcuni elementi di differenziazione;

sono state prodotte con l'ausilio di KPMG delle simulazioni atte a riflettere l'evoluzione attesa della Società risultante dalla Fusione (il "Soggetto Aggregato") ed in particolare della dinamica della "tariffa" praticata all'utenza complessivamente servita dal medesimo soggetto a valle del perfezionamento dell'Operazione, stante il precitato processo di convergenza tariffaria.

Nello specifico, la stima della dinamica della tariffa e del moltiplicatore tariffario applicabile dal Soggetto Aggregato è stata ricavata per il tramite dello sviluppo di un esercizio di aggregazione degli esistenti PEF delle singole Società, andando ivi a fattorizzare le componenti specifiche che traggono la loro ragion d'essere nell'Operazione di Fusione (i.e. sinergie, costi di aggregazione, e i relativi

impatti sul Vincolo dei Ricavi Garantito; quindi, sulle tariffe) in conformità alla prescrizioni dettate dal Metodo Tariffario Idrico per la fattispecie di operazioni in oggetto.

Ciò premesso, stante la dinamica del moltiplicatore tariffario applicabile dal Soggetto Aggregato e l'ineludibile processo di convergenza verso la "tariffa unica", l'analisi condotta evidenzia una tariffa media implicita praticabile dal Soggetto Aggregato nel periodo 2020-2026 che si posiziona:

- al di sopra dei dati tariffari medi impliciti nel PEF di Alto Vicentino Servizi *stand alone*;
- al di sotto dei dati tariffari medi rinvenuti dal PEF di Acque Vicentine *stand alone*.

Al fine di contestualizzare quanto descritto sopra, si riporta di seguito in forma tabellare il prospetto di dettaglio - ricavato per il tramite delle simulazioni condotte sui PEF – che descrive l'evoluzione attesa della tariffa e della "bolletta" media praticata ad un'ipotetica utenza domestica con consumo medio annuo pari a 150m3.

In particolare si intende porre a confronto e descrivere:

- l'evoluzione tariffaria prevista sulla base dell'evoluzione del moltiplicatore tariffario riflesso nell'attuale PEF *stand alone* di Acque Vicentine con l'evoluzione attesa a seguito del perfezionamento della Fusione (parte della tabella relativa al "Soggetto Aggregato");
- l'evoluzione tariffaria prevista sulla base dell'evoluzione del moltiplicatore tariffario riflesso nell'attuale piano Stand Alone di Alto Vicentino Servizi con l'evoluzione attesa a seguito del perfezionamento della Fusione (parte della tabella, "Soggetto Aggregato");
- l'evoluzione tariffaria prevista sulla base dell'evoluzione del moltiplicatore tariffario riflesso nell'attuale piano del Soggetto Aggregato.

Confronto "bollette" per utenza con consumi 150 m3 (€)												
Consumo: 150 m3	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Acque Vicentine	308,9	327,4	343,2	362,7	330,0	315,0	317,4	318,5	345,6	313,3	339,9	344,0
Tariffa €/m3 (con IVA 10%)	2,06	2,18	2,29	2,42	2,20	2,10	2,12	2,12	2,30	2,09	2,27	2,29
Alto Vicentino Servizi	294,6	296,8	298,6	300,4	325,0	285,3	304,6	300,0	301,6	299,9	305,8	310,4
Tariffa €/m3 (con IVA 10%)	1,96	1,98	1,99	2,00	2,17	1,90	2,03	2,00	2,01	2,00	2,04	2,07
Soggetto Aggregato	301,9	313,2	322,6	335,5	327,0	302,1	302,3	300,1	327,1	297,8	324,1	312,0
Tariffa €/m3 (con IVA 10%)	2,01	2,09	2,15	2,24	2,18	2,01	2,02	2,00	2,18	1,99	2,16	2,08

Si precisa a tal riguardo che la predetta evoluzione tariffaria post-Fusione e i relativi impatti sulle utenze attualmente servite da Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi attengono ad elementi successivi al perfezionamento dell'Operazione (sono più propriamente un effetto stesso della Fusione).

Ciò premesso, si segnala che nella generalità delle operazioni di fusione ai fini valutativi e della stima del rapporto di concambio si fa riferimento in via del tutto principale alle risultanze delle analisi condotte considerando le società oggetto di aggregazione in ottica *stand alone*, ovvero sulla base della configurazione corrente e delle prospettive future delle società partecipanti alla fusione autonomamente considerate, senza tener conto delle potenziali sinergie attese per effetto dalla fusione e più in generale prescindendo dall'evoluzione delle grandezze caratterizzanti il soggetto derivante dall'aggregazione a seguito del perfezionamento dell'operazione stessa. Questo in quanto:

- la quantificazione delle sinergie e degli altri parametri prospettici post-fusione viene effettuata sulla base di ipotesi e stime, rappresentando pertanto nella generalità dei casi dei “valori potenziali” che in quanto tali difficilmente si prestano ad essere assunti quali elementi di riferimento ai fini della determinazione della misura del concambio (sulla base del quale viene definita la misura dell’aumento di capitale della società incorporante, in tal modo assumendo pertanto funzione di garanzia anche verso soggetti terzi);
- una volta stimati i “pesi %” relativi delle società sulla base delle valutazioni *stand alone*, si assume che le stesse contribuiscano al realizzo delle sinergie attese sulla base dei medesimi “pesi %” precitati, assumendo pertanto una situazione di simmetria e proporzionalità in capo agli azionisti delle società coinvolte nella fusione nella direzione dell’accrescimento di valore delle proprie partecipazioni post-fusione (in caso di sinergie positive attese; o di proporzionalità nella riduzione del valore delle proprie partecipazioni in caso di dissinergie).

In relazione a quanto sopra, nel caso dell’Operazione in specie si sottolinea che:

- l’evoluzione tariffaria post-Fusione, in precedenza descritta non riveste di per sé natura solo "teorica, potenziale od eventuale" in quanto deriva dalla puntuale applicazione della normativa di riferimento e dall’esigenza di allineamento delle tariffe praticate dal Soggetto Aggregato (in quanto tale, esso risulta stimabile "a priori");
- il predetto graduale aumento delle tariffe post-Fusione non risulta (correttamente) riflesso nel piano *stand alone* di Alto Vicentino Servizi (in tale fattispecie si determinerebbe a parità di altre condizioni un aumento del relativo VRG, quindi dei ricavi); in altri termini, nell’ambito della stima dei “pesi relativi” delle Società condotta in ottica puramente *stand alone* non si tiene conto della predetta evoluzione tariffaria post-Fusione e dei relativi potenziali impatti sui valori in oggetto.

Ciò premesso, considerata:

- la tipologia delle Società Partecipanti alla Fusione (società strumentali *in house*, che erogano servizi a favore di utenze e territori di riferimento ben identificati);
- i relativi azionisti (Enti Pubblici territoriali che rappresentano in ultima istanza le utenze verso le quali le Società erogano i propri servizi e applicano le proprie tariffe); e
- i predetti impatti “asimmetrici” dell’Operazione di Fusione in capo alle utenze correntemente servite da Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi (aumento tariffario prospettico per l’utenza Alto Vicentino Servizi; riduzione tariffaria prospettica per l’utenza Acque Vicentine);

si è ritenuto di produrre alcune simulazione aggiuntive atte a riflettere il potenziale incremento teorico di valore in capo ad AVS derivante dall’adeguamento delle proprie tariffe correnti ("*As Is*", ovvero riflesse nel corrente PEF Stand Alone di AVS) rispetto alla tariffe prospettiche praticabili dal Soggetto Aggregato.

Le risultanze delle predette simulazioni sono state quindi assunte quali elementi di riferimento ai fini della stima di una potenziale “compensazione di valore” da riconoscere agli azionisti-utenti di AVS in considerazione del graduale futuro aumento tariffario atteso a cui gli stessi saranno interessati.

Nello specifico, sono stati prodotti due esercizi di simulazione aggiuntivi, andando a stimare il potenziale impatto sulla valorizzazione teorica di Alto Vicentino Servizi:

- Simulazione n.1: riflette un'ipotesi di allineamento *tout court* della tariffa implicita nel PEF *stand alone* di Alto Vicentino Servizi alla tariffa media "ponderata" implicita nel PEF del Soggetto Aggregato. Inoltre, nella simulazione, è applicato ad AVS l'allineamento degli investimenti per abitante (€ 53/anno) rispetto al dato medio (€ 57,5/anno) derivante dall'aggregazione dei dati di Acque Vicentine ed Alto Vicentino Servizi.
- Simulazione n.2: riflette un'ipotesi di allineamento delle tariffe praticate all'utenza domestica riflesse nel PEF *stand alone* di AVS alle tariffe medie implicite nel PEF del Soggetto Aggregato per la medesima tipologia di utenza.

Le simulazioni sopra descritte hanno portato alla stime delle seguenti valorizzazioni teoriche di Alto Vicentino Servizi (poste a confronto con il relativo valore stimato in ottica *stand alone*):

Valorizzazione Alto Vicentino Servizi			
€ mln	Scenario		
AVS	Stand Alone	Simulazione n.1	Simulazione n.2
Equity Value	14,9	19,4	16,4

Le predette valorizzazioni di Alto Vicentino Servizi sono state quindi poste a confronto con la stima di valore di Acque Vicentine condotta in ottica *stand alone*, giungendo alle risultanze di seguito rappresentate:

Pesi relativi delle Società nell'ambito dell'Aggregazione			
AVS	Stand Alone	Simulazione n.1	Simulazione n.2
Equity Value	14,9	19,4	16,4
AVI	Stand Alone	Stand Alone	
Equity Value	19,4	19,4	19,4
Peso %			
AVS	43,4%	50%	46%
AVI	56,6%	50%	54%

In sintesi, il confronto tra la valutazione di Acque Vicentine condotto in ottica *stand alone* e le valorizzazioni di Alto Vicentino Servizi derivate dagli esercizi di Simulazione n.1 e n. 2 ha portato alla stima di un "range di pesi" delle due Società che ricade nell'ambito dei seguenti intervalli:

- Acque Vicentine: tra il 50% e il 54%, come indicato nella precedente tabella;
- Alto Vicentino Servizi: tra il 46% e il 50%, come indicato nella precedente tabella.

### 3.2.5 Valorizzazione teorica del Soggetto Aggregato

Al fine di disporre di ulteriori elementi di riferimento, nell'ambito delle analisi condotte è stata altresì predisposta una stima del valore attribuibile al capitale della Società Risultante dalla Fusione.

La valorizzazione della Società Risultante dalla Fusione è stata condotta secondo la medesima metodologia adottata per la valutazione delle Società in ottica *stand alone* (metodo DCF unlevered), anche al fine di poter apprezzare l'impatto delle sinergie teoriche sul valore aziendale.

Si è andati a tal fine a considerare il Piano Aggregato AVI - AVS già richiamato al precedente paragrafo 3.2.4, che include e valorizza le sinergie e i costi attesi derivanti dalla Fusione e gli impatti sull'evoluzione del VRG aggregato (ricavi) derivanti:

- dalla possibilità - conseguente all'Operazione di aggregazione - di recepire maggiori incrementi tariffari potenziali, coerentemente all'inquadramento del Soggetto Aggregato nell'ambito dello Schema Regolatorio VI;
- peraltro, dal dispiegarsi delle sinergie di costo che, dati i meccanismi dettati dall'applicazione del Metodo Tariffario Idrico, sono state a loro volta riflesse integralmente tramite una riduzione del VRG aggregato (ricavi); in altri termini, le sinergie sono previste comportare una riduzione di pari entità dei costi prospettici e dei ricavi prospettici, senza quindi condurre di per sé a una "creazione" di valore per gli azionisti, quanto piuttosto a una creazione di valore per gli utenti, che sosterranno tariffe inferiori, in piena coerenza con i principi di regolazione dell'AEEGSI.

Muovendo da quanto sopra, la valutazione del Soggetto Aggregato condotta con la metodologia DCF ha portato ad una stima di valore pari ad Euro 37,4 mln.

Il maggior valore del Soggetto Aggregato rispetto alla somma dei valori delle due Società *stand alone* risulta quindi - in ottica prettamente finanziaria - circoscritto a circa Euro 3 mln, pari alla differenza tra: i) Euro 37,4 mln (valorizzazione del Soggetto Aggregato) e ii) la somma tra Euro 19,4 mln (valorizzazione AVI *stand alone*) ed Euro 14,9 mln (valorizzazione AVS *stand alone*).

### 3.2.6 Determinazione del Rapporto di Concambio

Ai fini della determinazione del Rapporto di Concambio, i Consigli di Amministrazione delle Società hanno ritenuto di procedere tenendo conto delle risultanze di valore derivanti dalle Simulazioni n.1 e n.2 in precedenza descritte, muovendo pertanto dai risultati riflessi dalle stime condotte in ottica puramente *stand alone* e facendo proprie le Considerazioni Aggiuntive descritte al precedente paragrafo 3.2.4.

In altri termini, stante la specificità dell'Operazione e gli impatti asimmetrici derivanti dal processo di convergenza tariffaria in capo alle utenze attualmente servite da Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi, è stato ritenuto congruo riconoscere una "compensazione di valore" agli azionisti di AVS (che, stante la natura *in house* delle Società, rappresentano direttamente l'utenza servita) in considerazione del futuro graduale aumento tariffario atteso a cui la predetta utenza risulterà interessata (non riflesso nel valore azionario della società su base *stand alone*).

Ciò premesso, è stato altresì considerato che eventuali diluizioni nella quota di capitale di pertinenza di Acque Vicentine nel Soggetto Aggregato, potrebbero - qualora rilevanti rispetto ai "pesi" stimati su base *stand alone* - portare una riduzione del valore azionario oggi di pertinenza degli azionisti di Acque Vicentine, stimato in Euro 19,4 mln (come indicato al precedente paragrafo 3.2.3).

Muovendo quindi:

- dalla stima del valore di Acque Vicentine in ottica stand alone, pari ad Euro 19,4 mln;
- alla valorizzazione stimata del Soggetto Aggregato post-Fusione, pari ad Euro 37,4 mln (come indicato al precedente paragrafo 3.2.5);

si è proceduto quindi a calcolare la soglia “minima” di interessenza di Acque Vicentine nel capitale del Soggetto Aggregato tale per cui gli azionisti della Società Incorporante non vadano a subire alcuna riduzione teorica in termini di valore azionario atteso (fermo restando gli impatti di cui beneficerà l’attuale utenza di Acque Vicentine in termini di riduzione tariffaria prospettica, come delineato al precedente paragrafo 3.2.4.; e ferma restando l’inevitabile alea connessa al puntuale realizzo dei piani economico finanziari prospettici nei termini indicati).

La predetta “soglia minima” è stata derivata tramite l’applicazione delle seguenti formule di equivalenza finanziaria:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Valore azionario in capo agli} \\ \text{azionisti Acque Vicentine} \\ \text{pre-Fusione} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Valore azionario in capo agli azionisti Acque} \\ \text{Vicentine post-Fusione} \\ \hline \end{array}$$

da cui:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Euro 19,4 mln} \\ \text{(100\% del capitale di Acque} \\ \text{Vicentine pre-Fusione)} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Quota \% (X)} \\ \text{nel capitale del} \\ \text{Soggetto Aggregato} \\ \text{di pertinenza degli} \\ \text{azionisti AVI} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Euro 37,4 mln} \\ \text{(valorizzazione} \\ \text{teorica del 100\% del} \\ \text{Soggetto Aggregato} \\ \text{post-Fusione)} \\ \hline \end{array}$$

Risolviendo il predetto calcolo, la "soglia" percentuale di equilibrio a livello di interessenza minima nel capitale azionario del Soggetto Aggregato riferibile agli attuali azionisti di Acque Vicentine è determinata nella misura pari al 52% (i.e. Euro 19,4 mln / Euro 37,4 mln).

Sulla base di quanto sopra, è stato derivato un peso attribuito alle Società Partecipanti alla Fusione pari rispettivamente al 52% (Acque Vicentine) e 48% (Alto Vicentino Servizi).

La misura dei predetti pesi % (52% vs 48%):

- porta al riconoscimento di una “compensazione di valore” (premio) agli azionisti di Alto Vicentino Servizi (in considerazione del graduale aumento tariffario a cui sarà interessata l’utenza che gli stessi rappresentano, per effetto del processo di convergenza verso la “tariffa unica”) che si riflette in un aumento della misura % di interessenza nel capitale del Soggetto Aggregato di pertinenza di AVS pari a circa +4,5 punti percentuali (+4,5%) rispetto ai pesi stimati in ottica puramente stand alone (i.e. 48% vs 43,4%);
- permette agli azionisti di Acque Vicentine di non subire per effetto dell’Operazione alcuna riduzione in termini di valore azionario atteso, stante la formula di equivalenza in precedenza illustrata a valere sulla valorizzazione stimata del Soggetto Aggregato (fermo restando in ogni caso i benefici attesi in capo all’utenza AVI derivanti dal processo di convergenza verso la “tariffa unica”).

Tutto ciò premesso e considerato, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il peso % delle Società Partecipanti alla Fusione nel capitale della Società Risultante dalla Fusione nella misura in precedenza indicata (52,0% Acque Vicentine; 48,0% Alto Vicentino Servizi).

Il Rapporto di Concambio è stato conseguentemente calcolato in termini di:

— *numero di azioni di Alto Vicentino Servizi per ogni azione di Acque Vicentine*

applicando la seguente formula di calcolo:

$$\text{Rapporto di Concambio} = \frac{\text{Peso \% riconosciuto ad AVS}}{\text{Peso \% riconosciuto ad AVI}} \times \frac{\text{Numero di azioni ordinarie AVI}}{\text{Numero di azioni ordinarie AVS}}$$

da cui, in cifre:

$$0,0498 = \frac{48\%}{52\%} \times \frac{116.900}{2.167.227}$$

ovvero, 1 azione di Acque Vicentine ogni 20,08 azioni di Alto Vicentino Servizi (1/0,0498)

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno quindi determinato il Rapporto di Concambio azionario nella seguente misura:

— n.1 azioni ordinarie della Società Incorporante di nominali Euro 50,00 ciascuna per ogni n. 20,08 azioni ordinarie della Società Incorporanda.

Non sono previsti conguagli in denaro.

#### **4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE**

##### **4.1 Modalità di assegnazione delle azioni**

In conseguenza della Fusione, la Società Incorporante assegnerà agli azionisti di Alto Vicentino Servizi n. [107.928] azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro [50,00] destinate al concambio con le azioni di Alto Vicentino Servizi, in ragione di n. [20,08] azioni ordinarie di Alto Vicentino Servizi ogni n. 1 azione ordinaria di Acque Vicentine.

Pertanto, in esito alla Fusione, con decorrenza dall'efficacia giuridica della stessa, si procederà contestualmente alle seguenti operazioni:

- annullamento delle azioni di Alto Vicentino Servizi S.p.A.;

- aumento del capitale sociale di Acque Vicentine S.p.A. per un importo di Euro [5.396.400,00] e assegnazione delle azioni di nuova emissione ai soci di Alto Vicentino Servizi S.p.A., proporzionalmente alle partecipazioni che detenevano in quest'ultima.

In funzione dell'aumento di capitale sociale sopra indicato, nell'Allegato "C" sono riportate le quote di partecipazione che gli attuali azionisti di Acque Vicentine e di Alto Vicentino Servizi avranno in Acque Vicentine S.p.A. post fusione.

#### **4.2 Data a decorrere dalla quale le azioni di nuova emissione al servizio del concambio parteciperanno agli utili**

---

Le nuove azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale di Acque Vicentine nelle more della Fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi, parteciperanno agli utili della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione previste dall'art. 2504-*bis* del Codice Civile.

### **5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

Gli effetti reali della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione, che potrà anche essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* Cod. Civ.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante e gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi saranno riferiti alla Società Incorporante stessa a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui viene data attuazione alla fusione.

### **6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti ai quali compete l'amministrazione delle Società partecipanti alla Fusione.

### **7. RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

#### Neutralità fiscale

Le operazioni di fusione sono regolate, dal punto di vista fiscale, dall'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ("Tuir").

In termini generali, la normativa prevede un regime di neutralità fiscale dell'operazione di fusione, non originandosi alcuna ipotesi né di realizzo né di distribuzione della Società Incorporanda. Ne discende che i valori fiscalmente riconosciuti per i beni della Società Incorporanda sono mantenuti in capo alla Società Incorporante, indifferentemente dalla valorizzazione dei beni stessi nel bilancio della società risultante dalla Fusione.

#### Differenze da Fusione

La Fusione, comportando l'unificazione dei patrimoni delle società partecipanti all'operazione, può far sorgere la necessità di iscrivere specifiche poste volte a realizzare l'equilibrio contabile tra i valori dell'attivo e quelli del passivo: avanzo e disavanzo di fusione.

Dal punto di vista fiscale, l'eventuale avanzo da fusione non assume rilevanza fiscale in capo alla incorporante; lo stesso entrerà a far parte del patrimonio netto della Società Incorporante, mantenendo pro-quota la stessa natura fiscale del patrimonio netto ante Fusione della Società Incorporanda.

Con riferimento al disavanzo da fusione, neanche in tal caso i maggiori valori iscritti nel bilancio della Società Incorporante per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo assumono rilevanza fiscale; i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla Società Incorporanda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

#### Data di effetto fiscale

Ai fini contabili e fiscali, considerata la coincidenza degli esercizi sociali delle società partecipanti alla Fusione con l'anno solare, gli effetti dell'Operazione saranno fatti retroagire al 1° gennaio dell'anno nel quale avrà effetto la fusione.

#### Imposte indirette


La fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del DPR 633/72; secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenze di fusioni di società.

Ai fini dell'Imposta di Registro, l'Atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00 ai sensi dell'art. 4, lett. b, Tariffa parte I, D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

P. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Cattelan



\*\*\*\*\*

Allegato A: Progetto di Fusione, con accluso il nuovo Statuto della Società Incorporante

Allegato B: Modello di Convenzione

Allegato C: Quote di partecipazione al capitale della Società risultante dalla Fusione

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**di**

**ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.,**

**in**

**ACQUE VICENTINE S.P.A.**

che assume la denominazione di

***NUOVE ACQUE S.P.A.***

*(redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile)*

\*\*\*\*

**Acque Vicentine S.p.A.**

Sede legale in Viale dell'Industria 23, cap 36100, Vicenza

Capitale sociale Euro 5.845.000 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione  
al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03196760247

R.E.A. VI – 306449

PEC: [acquevicentine@legalmail.it](mailto:acquevicentine@legalmail.it)

\*\*\*\*\*

**Alto Vicentino Servizi S.p.A.**

Sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 77/B, cap 36016, Thiene (VI)

Capitale sociale Euro 2.167.227 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione  
al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03043550247

R.E.A. VI – 294457

PEC: [avsspa@legalmail.it](mailto:avsspa@legalmail.it)

\*\*\*\*\*

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DELLE SOCIETÀ “ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.”  
NELLA SOCIETÀ “ACQUE VICENTINE S.p.A.”**

che assume la denominazione di  
**“NUOVE ACQUE S.p.A.”**

Ai sensi dell'articolo 2501-ter del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di **Acque Vicentine S.p.A.** (di seguito, “**AVI**” o la “**Società Incorporante**”) e il Consiglio di Amministrazione di **Alto Vicentino Servizi S.p.A.** (nel prosieguo, “**AVS**” o la “**Società Incorporanda**”; congiuntamente con AVI, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il “**Progetto di Fusione**”).

L'operazione di fusione per incorporazione (più semplicemente, la “**Fusione**” o l’**Operazione**”) si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della normativa di settore, che promuove le aggregazioni tra soggetti gestori del servizio idrico integrato all'interno del medesimo Ambito Territoriale Ottimale (“**ATO**”); nel caso di specie, l'Operazione porterà alla creazione di un soggetto che per dimensioni e numerosità dell'utenza servita potrà partecipare attivamente alle dinamiche competitive future, potendosi proporre come interlocutore di riferimento nell'ambito del processo di integrazione verso la “gestione unica” del sistema idrico integrato che si dovrà realizzare nel prossimo futuro all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione (in cui attualmente operano altri operatori oltre ad AVI e AVS).

L'aggregazione attuata tramite la Fusione consentirà il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:

- consolidamento delle esperienze e del *know how* tecnico-gestionale delle società, prodromico al mantenimento e miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati sui territori di riferimento, principalmente in termini di: i) gamma di servizi erogati all'utenza; ii) capillarità dei presidi territoriali tecnici e all'utenza; iii) attenzione alla qualità dei servizi;
- conservazione della “matrice territoriale” che contraddistingue entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con il mantenimento di un significativo presidio sul territorio e di uno stretto legame con i cittadini e con gli enti pubblici territoriali soci che oggi caratterizza le due Società;
- assunzione delle decisioni dei soci in seno all'Assemblea di coordinamento, dove il peso di ciascuno di essi sarà determinato dal numero di abitanti e non dalle quote azionarie;
- rafforzamento delle strutture industriali e patrimoniali esistenti e conseguente incremento dell'efficienza e dell'efficacia della Società risultante dalla Fusione; i principali driver di riduzione dei costi sono individuabili nella gestione dei turnover, nella razionalizzazione dei costi di struttura e di funzioni non più duplicate e di una unica nuova sede direzionale;
- massimizzazione della gestione complessiva dei servizi con la conseguente ottimizzazione dei costi e razionalizzazione nella gestione delle risorse organizzative e produttive (ad esempio: possibilità di allocare le risorse ai diversi progetti in maniera efficiente, valorizzando al massimo l'esperienza e la competenza dei singoli, che potranno avere maggiori opportunità di sviluppare le proprie competenze

specifiche su uno spettro di progetti più ampio rispetto a quello offerto dalle singole società di provenienza; il tutto a beneficio della Società risultante dalla Fusione), che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi;

- raggiungimento di sinergie significative che permetteranno di mantenere il piano di investimenti già previsto per entrambe le Società con un andamento delle tariffe di sostanziale stabilità e convergenza dal 2019;
- governo del processo di convergenza delle tariffe in seno all'Ambito Territoriale Ottimale,
- omogeneizzazione degli investimenti pro-capite;
- mantenimento della centralità del rapporto con l'utenza, che nel tempo potrà beneficiare dei predetti servizi aggiuntivi e dei vantaggi che potranno derivare dalle economie di scala e dagli effetti sinergici indotti a livello di investimenti nei territori e qualità dell'offerta; il tutto senza prevedere un ridimensionamento degli sportelli territoriali e dei presidi operativi che possa intaccare gli attuali livelli di servizio;
- possibilità di chiedere il prolungamento delle vigenti concessioni, con conseguente miglioramento dell'accesso al credito da parte del gestore (ovvero, di accensione di finanziamenti a medio-lungo termine) e conseguente miglioramento dei profili di fattibilità e sostenibilità dei piani di investimento di lungo periodo, con beneficio diretto sui territori di riferimento;
- razionalizzazione della *governance* e delle strutture dirigenziali ed operative, garantendo comunque il controllo analogo congiunto da parte degli enti soci sulla società risultante dalla Fusione, in coerenza con gli obiettivi volti al mantenimento del controllo pubblico della gestione del servizio (in linea con gli esiti referendari).

La Fusione verrà deliberata sulla base di situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione riferite alla data del 31 dicembre 2016 e, segnatamente, dei rispettivi bilanci relativi all'esercizio 2016, redatti ed approvati anche ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ. dai rispettivi organi societari competenti.

La Società Incorporante dovrà, inoltre, deliberare un aumento del capitale sociale a servizio della Fusione, mediante emissione di nuove azioni da assegnarsi ai soci della Società Incorporanda sulla base del rapporto di concambio di seguito indicato.

Per tutto quanto sopra esposto la Fusione della Società Incorporanda dovrà essere interamente attuata contestualmente in unico atto non essendo consentita un'esecuzione parziale.

## **1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### Società Incorporante:

**Acque Vicentine S.p.A.**, con sede legale in Viale dell'Industria 23, cap 36100, Vicenza, capitale sociale Euro 5.845.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03196760247, n. R.E.A. VI – 306449, PEC: [acquevicentine@legalmail.it](mailto:acquevicentine@legalmail.it)

### Società Incorporanda:

**Alto Vicentino Servizi S.p.A.**, con sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 77/B, cap 36016, Thiene (VI), capitale sociale Euro 2.167.227 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03043550247, n. R.E.A. VI – 294457, PEC: [avsspa@legalmail.it](mailto:avsspa@legalmail.it)

## **2. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE**

In occasione della Fusione, allo Statuto della Società Incorporante saranno apportate sostanziali modifiche. Pertanto, viene accluso al presente Progetto di Fusione il nuovo Statuto della Società Incorporante (**Allegato A**), nonché lo statuto vigente della Società Incorporante (**Allegato B**).

Le società AVI e AVS, a seguito di emissione, nel luglio 2014, di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), risultano essere società quotate secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del decreto citato; conseguentemente anche la società risultante dalla Fusione dovrà allo stesso modo considerarsi società quotata ai sensi del decreto citato.

Il nuovo Statuto della società risultante dalla Fusione è stato pertanto redatto tenendo conto degli obblighi specifici previsti dalla normativa di riferimento per le società considerate quotate ai sensi della definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 175/2016 e degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore (regolamento del segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana).

## **3. RAPPORTO DI CONCAMBIO**

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* di comprovata professionalità.

Il rapporto di concambio a servizio dell'operazione di Fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. è stato calcolato in termini di:

*numero di azioni di Alto Vicentino Servizi S.p.A. per ogni azione di Acque Vicentine S.p.A.*

applicando la seguente formula di calcolo:

$$\text{Rapporto di Concambio} = \frac{\text{Peso \% riconosciuto ad AVS}}{\text{Peso \% riconosciuto ad AVI}} \times \frac{\text{Numero di azioni ordinarie AVI}}{\text{Numero di azioni ordinarie AVS}}$$

da cui, in cifre:

$$0,0498 = \frac{48\%}{52\%} \times \frac{116.900}{2.167.227}$$

ovvero, n. 1 azione di Acque Vicentine S.p.A. ogni 20,08 azioni di Alto Vicentino Servizi S.p.A. (1/0,0498).

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di concambio azionario a servizio dell'operazione di Fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. (il "**Rapporto di Concambio**") nella seguente misura:

— n.1 azioni ordinarie della Società Incorporante di nominali Euro 50,00 per ogni n. 20,08 azioni ordinarie della Società Incorporanda. Non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci delle Società Incorporanda anche a seguito di arrotondamenti.

A tal fine, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per complessivi Euro 5.396.400,00, mediante emissione di n. 107.928 azioni del valore nominale unitario di Euro 50,00, da assegnare agli azionisti della Società Incorporanda.

Si dà atto che la Società Incorporanda non possiede azioni della Società Incorporante, né la Società Incorporante possiede azioni della Società Incorporanda. Si dà atto che né la Società Incorporanda né la Società Incorporante possiedono azioni proprie.

#### **4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie della Società Incorporata verranno annullate e concambiate con le azioni ordinarie della Società Incorporante, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione.

A tal fine, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per complessivi Euro 5.396.400,00, mediante emissione di n. 107.928 azioni del valore nominale unitario di Euro 50,00, da assegnare agli azionisti della Società Incorporanda.

I soci della società risultante dalla Fusione inizieranno a percepire gli utili sulle azioni a partire dal primo gennaio dell'anno nel quale la fusione sarà efficace.

#### **5. DATA DI EFFETTO CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE**

Per effetto della Fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del cod. civ., i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti delle stesse, anche processuali, anteriori alla Fusione.

Ai soli fini contabili di cui all'art. 2501-*ter*, n. 6), del cod. civ e ai fini fiscali ai sensi dell'art. 172 TUIR, comma 9, gli effetti della Fusione decorreranno dal primo gennaio dell'anno nel quale la fusione sarà efficace.

## **6. DATA DI EFFICACIA GIURIDICA DELLA FUSIONE**

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del cod. civ., la Fusione avrà efficacia giuridica quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ., ovvero dal successivo termine che sarà fissato in sede di atto di fusione.

Da tale data pertanto, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1, del cod. civ., la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporanda.

Dalla medesima data di efficacia giuridica della Fusione diverrà altresì efficace il nuovo Statuto sociale di cui all'Allegato A, con le connesse modifiche organizzative, nonché con il mutamento della denominazione sociale della Società Incorporante, che prenderà la denominazione di Nuove Acque S.p.A. e manterrà inalterata la propria forma giuridica di società per azioni aumentando nel contempo il capitale sociale alla pari per nominali Euro 5.396.400,00 per far fronte al precisato rapporto di concambio.

## **7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.**

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci e/o possessori di titoli diversi dalle azioni.

## **8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

In coincidenza della prospettata Fusione o a seguito della stessa, non è previsto alcun vantaggio a favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione.

## **9. DEPOSITI E PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTI**

Il Progetto di Fusione verrà depositato per iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 3, del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del cod. civ., sono inoltre depositati nei termini di legge presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione i seguenti documenti:

- a) il presente Progetto di Fusione con i relativi allegati A e B;
- b) le situazioni patrimoniali riferite alla data del 31 dicembre 2016 delle Società Partecipanti alla Fusione ex art. 2501-*quater* del cod. civ. (segnatamente, i rispettivi bilanci relativi all'esercizio 2016 già approvati dai rispettivi organi societari competenti);
- c) le relazioni degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del cod. civ.;

- d) la relazione degli esperti sul concambio di cui all'art. 2501-*sexies* del cod. civ.;
- e) i bilanci degli ultimi tre esercizi sia della Società Incorporante che della Società Incorporanda con le relative relazioni;

Ogni altra documentazione prevista dalla legge sarà depositata.

Elenco degli allegati:

**Allegato A** Nuovo Statuto della società “Nuove Acque S.p.A.”

**Allegato B** Vigente Statuto della società “Acque Vicentine S.p.A.”

Vicenza, il 23.06.2017.

ACQUE VICENTINE SPA


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Guzzo  


Thiene, il 23.06.2017

ALTO VICENTINO SERVIZI SPA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Cattelan  


## **ALLEGATO A**

### **SCHEMA**

### **STATUTO**

#### **DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA**

##### **Articolo 1 – Denominazione e natura**

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la seguente denominazione:

"Nuove Acque S.p.A."

1.2 Stante la natura a totale capitale pubblico della società, possono essere soci gli enti pubblici locali individuati all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

##### **Articolo 2 – Sede e sedi secondarie**

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie ed unità locali, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

##### **Articolo 3 - Oggetto sociale**

3.1 La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

3.2 La società ha per oggetto:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dalle normative vigenti;
- la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;
- la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili,
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi:

- lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge;
- la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la società;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme;
- la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti;
- la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative.

3.3. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva in tale ipotesi la preventiva approvazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali Soci nonché - qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti Locali soci - dello stesso Ente titolare del servizio

3.4 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.5 La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3.6 In ogni caso, la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

#### **Articolo 4 - Durata**



4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 La durata può essere prorogata, ovvero la società sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

## **CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI**

### **Articolo 5 – Capitale**

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 11.241.400,00 (Euro undicimilioniduecentoquarantunomilaquattrocento virgola zero zero) suddiviso in n. 224.828 (duecentoventiquattroottocentoventotto) azioni del valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero) cadauna.

5.2 La quota del capitale pubblico in mano ad enti pubblici locali non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

### **Articolo 6 – Aumento e riduzione di capitale**

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 9 (nove) del presente statuto.

6.2 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.


6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inopstate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

6.4 Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento di capitale e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

6.5 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 7 – Versamenti e finanziamenti soci**

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, a sensi delle vigenti disposizioni



di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

#### **Articolo 8 – Azioni**

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

8.2 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.3 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.4 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

8.5 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

#### **Articolo 9 – Trasferimento di azioni**

9.1 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle, con preferenza rispetto ai terzi, con le modalità e secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 9.3.


9.2 Il trasferimento delle azioni (per atto tra vivi) può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui al paragrafo 1.2 del presente statuto e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente statuto.

9.3 Il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà sempre a mezzo lettera raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni,

dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

- b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti) della data fissata per il trasferimento;
- c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- h) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;



- i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente paragrafo 6.3;
- j) la cessione delle azioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.4 Resta inteso che l'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti d'opzione è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo delle condizioni previste dal paragrafo 9.2 del presente statuto ovvero, che il trasferimento non faccia venire meno la partecipazione pubblica totalitaria e la qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente paragrafo 1.2 del presente statuto.

9.5 In caso di trasferimento di azioni o di diritti d'opzione in violazione delle condizioni di cui al presente articolo, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

#### **Articolo 10 - Partecipazione pubblica totalitaria**

10.1 Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1.2 del presente statuto, i quali dovranno esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

10.2 Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

10.3 La condizione di cui al precedente paragrafo 10.1 dovrà essere rispettata anche nel caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

#### **Articolo 11 – Recesso del Socio**

11.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;



g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

11.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.3 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

11.4 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente paragrafi 11.1 e 11.2 dovrà essere comunicata all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 12. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

## **Articolo 12 – Liquidazione della partecipazione**

12.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

12.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente paragrafo 12.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

12.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

### **Articolo 13 - Obbligazioni**

13.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo e l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

13.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni.

13.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V, del Libro V, c.c..

### **Articolo 14 - Strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni**

14.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

14.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

14.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

14.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

14.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V, c.c..

14.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V del c.c.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 15 – Organi sociali**

15.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo



c) il collegio sindacale.

## ASSEMBLEA

### Articolo 16 – Convocazione

16.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

16.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo del territorio italiano.

16.3 L'assemblea, ai sensi dell'art.2366, 3 comma, c.c., viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili.

16.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.6 Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 16.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

### Articolo 17 – Presidenza

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, ove nominato, o da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario verbalizzante anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio.

17.3 Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta con l'aiuto del segretario verbalizzante l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

### Articolo 18 - Partecipazione

18.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

18.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

18.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

#### **Articolo 19 – Diritto al voto**

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente paragrafo 8.3, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

#### **Articolo 20 – Materie riservate all'assemblea ordinaria e straordinaria**

20.1 L'assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ha competenza per le materie ad essa riservate per legge, e segnatamente:

- a) approva il bilancio, la destinazione degli utili;
- b) determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti di cui al successivo art. 23.1;
- c) nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 27, determina il loro compenso;
- d) nomina e revoca i componenti del collegio sindacale, il presidente dello stesso, il soggetto al



quale è demandata la revisione contabile e determina il loro compenso;

- e) nomina e revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, su proposta motivata del collegio sindacale, e ne determina il relativo compenso;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

20.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

20.3 L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche dello statuto;
- b) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia espressamente attribuita, dalla legge e/o dal presente Statuto, alla sua competenza.

#### **Articolo 21 - Autorizzazioni dell'assemblea agli atti dell'organo amministrativo**

21.1 I seguenti atti dell'organo amministrativo, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria quale presupposto essenziale dell'affidamento *in-house*, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) affitti e cessioni di rami d'azienda;
- c) cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- d) locazione di immobili per un importo superiore a € 200.000.
- e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

21.2 L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.

21.3 Ciascun ente locale socio, ove ritenga che l'organo amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto o l'attività in conformità all'autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c. l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

21.4 L'esecuzione degli atti di cui al precedente paragrafo 21.1 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

#### **Articolo 22 – Deliberazioni e verbalizzazione**

22.1 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

22.2 L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

22.3 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

22.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

22.5 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

22.6 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

22.7 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

22.8 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

22.9 Le modalità e i termini di impugnazione delle delibere dell'assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2377 3° (terzo) comma c.c., il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio.

### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 23 – Composizione e durata**

23.1 La società è amministrata, a scelta dell'assemblea ordinaria, alternativamente:

- a. da un Amministratore Unico;



b. da un consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei Soci, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

23.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

23.3 Gli amministratori debbono essere scelti tra persone in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private.

23.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

23.5 La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto della normativa applicabile sull'equilibrio di genere”.

23.6 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La dolosa o negligente violazione da parte degli amministratori di quanto previsto nel bilancio previsionale, nel piano degli investimenti, nei piani strategici industriali e finanziari, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori.

23.7 E' ammessa la rieleggibilità.

23.8 Se, per qualsiasi causa, viene a cessare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; il collegio sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.9 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

#### **Articolo 24 – Convocazione**

24.1 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, questo:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) con attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima;

- b) nell'avviso di convocazione vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

24.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci e viene nominato un Segretario verbalizzante.

24.3 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:


- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

## **Articolo 25 – Poteri dell'organo amministrativo e deleghe**

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, delibera secondo gli indirizzi dell'assemblea dei soci e, ove previsto ai sensi del precedente articolo 21, conformemente alle autorizzazioni dell'assemblea dei soci; ha competenza sulle materie che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea dei soci.



25.2 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, all'unico scopo di individuare un sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

25.3 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi consiglieri; si applica in tal caso l'art. 2381 c.c..

25.4 L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 26 – Rappresentanza**

26.1 La rappresentanza della società, di fronte a terzi ed anche in giudizio, spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

26.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

#### **Articolo 27- Compenso degli amministratori**

27.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera dell'assemblea ordinaria.

27.2 L'assemblea dei soci può anche determinare l'ammontare complessivo del compenso ai sensi del precedente art. 20.1, che sarà poi suddiviso tra gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dal consiglio di amministrazione.

27.3 È vietata la corresponsione agli amministratori di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

### **ORGANI DI CONTROLLO**

#### **Articolo 28 - Collegio sindacale**

28.1 Il collegio sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

28.2 Il collegio resta in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun membro del collegio è rieleggibile.

28.3 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

28.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.5 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

28.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

#### **Articolo 29 - Revisione legale dei conti**

29.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

29.2 L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

29.3 Ove ne ricorrano i presupposti di legge, è data facoltà all'assemblea ordinaria dei soci di attribuire lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale; in tal caso tutti i membri del collegio sindacale dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti istituito presso apposito Ministero.

### **AFFIDAMENTO IN HOUSE**

#### **Articolo 30 - Strumenti programmatici e diritti di controllo**

30.1 Le modalità di indirizzo, programmazione, vigilanza e il controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci sono disciplinate nel presente statuto e in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

30.2 In particolare, al fine dell'esercizio del controllo analogo, è istituita l'assemblea di Coordinamento Intercomunale, cui partecipa la totalità degli enti soci, la quale è tenuta alla preventiva approvazione, secondo le modalità previste dalla convenzione conclusa tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, delle delibere indicate di seguito relative a:

- i. approvazione del bilancio di esercizio della società e distribuzioni di utili;
- ii. approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- iii. nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, collegio sindacale e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;
- iv. istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze;



- v. proroga o anticipato scioglimento della società e la nomina/revoca dei liquidatori;
- vi. aumento o riduzione del capitale sociale;
- vii. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
- viii. affitti e cessioni di rami d'azienda
- ix. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
- x. modifiche statutarie;
- xi. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
- xii. cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- xiii. locazione di immobili per un importo superiore a €200.000.
- xiv. mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

30.2 Viene inoltre istituita all'interno dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale una Commissione Territoriale incaricata di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.3 Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali soci del controllo di cui al comma precedente, l'organo amministrativo è tenuto:

- a) ad inviare, senza ritardo, al fine della relativa approvazione, all'assemblea di Coordinamento Intercomunale:
  - il progetto di bilancio di esercizio e le relazioni al bilancio di esercizio di cui all'art. 2429 c.c e all'art.14 D.Lgs. 39/2010,
  - piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) ad inviare, senza ritardo, su richiesta della stessa, gli ulteriori atti richiesti dalla Commissione Territoriale al fine della verifica dello stato di attuazione degli atti di programmazione approvati dalla società e dall'assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.4 La trasmissione di tutti gli atti di cui sopra avviene al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

30.5 Almeno una volta l'anno l'organo amministrativo esporrà apposita relazione davanti all'assemblea

di Coordinamento Intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

30.6 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è, inoltre, consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nel corso delle assemblee sia al di fuori di esse, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

30.7 La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali soci ovvero, nell'ipotesi di Autorità preposte, dalle normative di settore, alla organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società, mediante convenzioni stipulate tra la società e le predette Autorità.

30.8 L'organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre all'approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

30.9 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

30.10 È attribuito a ciascun Comune Socio un potere di veto, che deve essere adeguatamente motivato, sulle deliberazioni - assunte dal consiglio di amministrazione, dagli organi delegati e dall'assemblea dei soci - ove inerenti allo svolgimento di servizi non oggetto del servizio idrico integrato e che abbiano rilevanza esclusivamente sul territorio del suddetto Comune Socio.


#### **Articolo 31 – Convenzione di gestione per i servizi affidati dalle autorità preposte in base alle normative di settore.**

31.1 La gestione dei servizi affidati alla società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla società con le predette Autorità ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 152/2006.

31.2 Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società.

#### **Articolo 32- Controllo da parte di autorità preposte sulla base delle singole normative di settore**

32.1 Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge, statale o regionale vigenti,

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a cursive, somewhat stylized name, and the second is a more angular, blocky signature.

conferiscono in capo alle Autorità preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

## **BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

### **Articolo 33 – Bilancio**

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e di statuto.

33.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

### **Articolo 34 - Utili**

34.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

34.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

34.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 35 - Scioglimento**

35.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2.

35.2 Nel caso di cui al precedente paragrafo 35.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 22.2, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

35.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

35.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

35.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, Libro V, c.c..

#### **Articolo 36 - Clausola compromissoria**

36.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la società il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

36.2 Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

36.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 11.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 37 - Rinvio**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

## ALLEGATO B

ALLEGATO "A" al n.7180 di Raccolta.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

### Articolo 1

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) nonchè del libro V, titolo V, capo V, del Codice Civile, una Società per Azioni sotto la seguente denominazione:

"ACQUE VICENTINE S.P.A."

1.2 Stante la natura a totale capitale pubblico della società, possono essere soci gli enti pubblici locali individuati all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonchè se la legge lo consente, altri soggetti pubblici.

### Articolo 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite e/o soppresses sedi secondarie ed unità locali, nonchè uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### Articolo 3

3.1 La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

Nel rispetto di quanto sopra, la società gestisce i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 267/2000).

3.2 La Società ha per oggetto:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dalle normative vigenti;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e

la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la raccolta, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche;

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme, lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.

3.3 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.4 La Società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

3.5 In ogni caso, la società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante della propria attività nei confronti dell'Ente o degli Enti pubblici soci che la controllano. Le residue attività

possono essere prestate nei confronti di altri Enti Locali non soci e/o ad altri soggetti pubblici o privati, purchè non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese ai Soci o sottraggano risorse finanziarie ed economiche destinate alle attività stesse.

3.6 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 15-quater, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, la società non può partecipare a gare con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto che eroga un servizio pubblico locale di rilevanza economica o per l'individuazione di un socio di società che eroga tale servizio, escluse, ai sensi dell'art. 113, sesto comma, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, le prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalla Società stessa.

Tale divieto si estende alle società controllate o collegate.

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.

La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti Locali soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

#### Articolo 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 La durata può essere prorogata, ovvero la società sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### AFFIDAMENTI IN HOUSE

##### Articolo 4 bis

4b.1 Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti locali territoriali soci, è prevista, nel rispetto delle competenze delle Autorità eventualmente previste dalle normative di settore, in atti attraverso il presente statuto, il contratto di servizio le convenzioni di cui all'articolo 30 del Dpr 261/00 e la carta

dei servizi;

- la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli Enti locali territoriali, come meglio specificato al successivo art. 27 (ventisette);

- la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti locali che la controllano.

4b.2 Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono così come richiamati in altre parti del presente statuto:

- gli indirizzi in atti, come da statuto e contratti/convenzioni di servizio;

- la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori, del collegio sindacale e dell'organo di controllo contabile;

- i controlli da effettuarsi come da carta dei servizi e contratto/convenzione di servizio;

- gli strumenti di programmazione, controllo e reporting.

#### CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

##### Articolo 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 5.845.000,00 (euro cinquemilioniottoquarantacinquemila virgola zerozero) suddiviso in n. 116.900 (centosedicimilanovecento) azioni del valore nominale di Euro 50,00 (euro cinquanta virgola zerozero) cadauna.

5.2 Ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett.c) del D.Lgs. 267/2000, la quota del capitale pubblico non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma di articolo e dell'art. 9 (nove) del presente statuto.

5.4 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo articolo 5.6.

La delibera di aumento del capitale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.5 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

5.6 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptrate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

#### Articolo 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### Articolo 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

#### AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

#### Articolo 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

8.2 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello

del suo conferimento.

8.3 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

#### Articolo 9

9.1 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle, con preferenza rispetto ai terzi, con le modalità e secondo quanto stabilito dal successivo articolo 9.3.

9.2 Il trasferimento delle azioni (per atto tra vivi) può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui all'art. 1 (uno) comma 2 (due) del presente statuto e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.2 del presente statuto.

9.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà sempre a mezzo lettera raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni, dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti) della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun

accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.6;

- nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società;

- la cessione delle azioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.4 Resta inteso che l'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti d'opzione è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo delle condizioni previste dagli artt. 5.2 e 9.2 del presente statuto ovvero, che il trasferimento non faccia venire meno la partecipazione pubblica totalitaria e la qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente art. 1 (uno) comma 2 (due) del presente statuto.

9.5 In caso di trasferimento di azioni o di diritti d'opzione in violazione delle condizioni di cui agli artt. 5.2, 9.2 e 9.3 predetti, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi e, nel caso di violazione delle condizioni di cui agli artt. 5.2 e 9.2 non potrà

alienare le azioni con effetto verso la società.

#### PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA

##### Articolo 10

10.1 Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1 (uno) comma 2 (due) del presente statuto, i quali dovranno esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

10.2 Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

10.3 Se emesse, le azioni attribuite ad ogni socio devono constare da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede della società o degli istituti di credito incaricati; tale deposito è costitutivo del diritto di partecipare alle assemblee sociali.

10.4 La condizione di cui al comma 1 (uno) del presente articolo dovrà essere rispettata anche nel caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

#### ORGANI

##### Articolo 11

Sono Organi della Società l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 12

12.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

12.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo del territorio italiano.

12.3 L'Assemblea, in deroga a quanto previsto dal comma 2 (due) dell'art. 2366 c.c., viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari.

12.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e

l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 12.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### Articolo 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

#### Articolo 14

14.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

14.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società,

nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### Articolo 15

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente art. 8.3, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

#### Articolo 16

16.1 L'Assemblea Ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ha competenza per le materie ad essa riservate per legge, e segnatamente:

1. approva il bilancio, la destinazione degli utili e il Piano degli interventi;
2. determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti di cui al successivo art. 19.1;
3. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso e determina il loro compenso;
4. nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso, il soggetto al quale è demandata la revisione contabile e determina il loro compenso;
5. delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

16.2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

16.3 L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- 1) modifiche dello statuto;
- 2) nomina, sostituzione poteri dei liquidatori;
- 3) ogni altra materia espressamente attribuita, dalla legge e/o dal presente Statuto, alla sua competenza.

#### Articolo 17

17.1 L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

17.2 L'Assemblea Straordinaria in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

17.3 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### Articolo 18

18.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

18.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18.3 Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un notaio.

18.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

18.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

18.6 Le modalità e i termini di impugnazione delle delibere dell'assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2377 3° (terzo) comma c.c., il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 19

19.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto, ad eccezione dei primi, dall'Assemblea dei Soci, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, incluso il Presidente.

19.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

19.3 I membri del consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra persone in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private.

#### Articolo 20

20.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

20.2 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La dolosa o negligente violazione da parte degli Amministratori di quanto previsto nel bilancio previsionale, nel piano degli investimenti, nei piani strategici industriali e finanziari, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori.

20.3 E' ammessa la rieleggibilità.

20.4 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

20.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

#### Articolo 21

21.1 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge eventualmente fra i suoi membri un Vice-presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e nomina di volta in volta un Segretario verbalizzante, anche estraneo;
- b) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) con attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio italiano.

21.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci e viene nominato un Segretario verbalizzante.

21.3 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.4 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 22

22.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli dell'assemblea dei soci previsti per legge e nel presente statuto.

22.2 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Articolo 23

23.1 La rappresentanza della società, di fronte a terzi ed anche in processo, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega loro conferita.

23.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

#### Articolo 24

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.

#### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 25

25.1 Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti tutti scelti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati, ad eccezione dei primi, dall'Assemblea ordinaria dei soci.

25.2 Il Collegio resta in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

25.3 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

25.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

25.5 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

25.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

#### CONTROLLO CONTABILE

##### Articolo 26

26.1 Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e segg..

26.2 L'incarico è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

26.3 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 3° (terzo) comma del c.c., il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.

#### STRUMENTI PROGRAMMATICI E DIRITTI DI CONTROLLO

##### Articolo 27

27.1 Le modalità del controllo nei confronti della Società da parte degli Enti locali soci ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono disciplinate in apposita conven-

zione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo menzionato.

27.2 Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali soci del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

a) ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di coordinamento intercomunale - disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - il bilancio di esercizio, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;

b) ad inviare, alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale, la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2, appena depositata nella sede della Società;

c) a richiedere la preventiva approvazione dell'assemblea di coordinamento intercomunale per le delibere riguardanti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze;
- la proroga o l'anticipato scioglimento della società;
- lo svolgimento di tutte le attività di cui all'oggetto sociale tramite soggetti terzi;
- l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- il trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
- l'emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;

d) ad inviare, senza ritardo, su richiesta della stessa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale, al fine della verifica dello stato di attuazione degli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di coordinamento intercomunale.

27.3 La trasmissione di tutti gli atti di cui sopra avviene al fine di consentire agli Enti Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

27.4 Pertanto, gli atti di cui all'art. 27.2 - lettera a) che precede, devono essere trasmessi e approvati dall'Assemblea di coordinamento intercomu-

nale, prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

27.5 Almeno una volta all'anno il Presidente e il Direttore Generale della Società esporranno apposita relazione davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.

27.6 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è, inoltre, consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nell'assemblea societaria sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purchè tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

27.7 La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali soci ovvero, nell'ipotesi di Autorità preposte, dalle normative di settore, alla organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società, mediante convenzioni stipulate tra la Società e le predette Autorità.

27.8 Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio ad esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

27.9 La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

CONVENZIONE DI GESTIONE PER I SERVIZI AFFIDATI DALLE AUTORITA' PREPOSTE IN BASE ALLE NORMATIVE DI SETTORE.

28.1 La gestione dei servizi affidati, anche ai sensi dell'art. 113 comma quinto lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., alla Società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla Società con le predette Autorità.

28.2 Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società.

CONTROLLO DA PARTE DI AUTORITA' PREPOSTE SULLA BASE DELLE SINGOLE NORMATIVE DI SETTORE

#### Articolo 29

29.1 Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge, statale o regionale vigenti, conferiscono in capo alle Autorità d'Ambito o di settore preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

29.2 Nell'ipotesi in cui alla Società venga affidato, nelle forme previste dall'art. 113, quinto comma, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, un servizio pubblico locale di rilevanza economica da parte delle Autorità di cui al precedente comma, i poteri di controllo sulla gestione della Società verranno esercitati anche dalle Autorità preposte dalla singole discipline di settore.

29.3 Tutte le comunicazioni nonchè l'invio delle relazioni e degli atti indicati al precedente art. 27 (ventisette) dovranno essere disposti, oltre che a favore dell'Assemblea di coordinamento intercomunale, anche nei confronti degli organi di gestione delle predette Autorità.

29.4 Alla predetta Autorità dovrà essere inoltre inviato il bilancio approvato, con la relazione del Collegio Sindacale entro i dieci giorni dalla sua approvazione.

29.5 Infine, all'approvazione della predetta Autorità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, quarto comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, resta subordinato l'esercizio da parte della Società di altri servizi pubblici, oltre al servizio idrico integrato.

RECESSO DEL SOCIO

### Articolo 30

30.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

30.2 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

30.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente art. 30.1, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

30.4 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le

quali esercitano il recesso al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 31 (trentuno). Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

#### Articolo 31

31.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dal Consiglio di Amministrazione sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

31.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente art. 31.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

31.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437/quarter c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

#### BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

#### Articolo 32

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

32.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e di statuto.

32.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera

dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### Articolo 33

33.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

33.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

33.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 34

34.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente art. 17.2.

34.2 Nel caso di cui al precedente art. 34.1 nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente art. 17.2, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

34.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente art. 17.2. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

34.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

34.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

#### OBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

##### Articolo 35

35.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

35.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

35.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

##### Articolo 36

36.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

36.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

36.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

36.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

36.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

36.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### Articolo 37

37.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

37.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

37.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

37.4 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'inter-

vento obbligatorio del Pubblico Ministero.

37.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 30 (trenta).

37.6 Ove, però, la legge lo consenta, con il consenso unanime dei soci, il Collegio Arbitrale potrà essere nominato con diversi criteri, dall'assemblea ordinaria.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 38

38.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

38.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

##### Articolo 39

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

F.TO CORO' GIANCARLO

F.TO DOMENICO PULEJO NOTAIO (L.S.)

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**di**

**ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.**

**in**

**ACQUE VICENTINE S.P.A.**

*(redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile)*

**Allegato B**

---

**SCHEMA**

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 30**

**DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267**

**PER L'ESERCIZIO DI UN CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO**

**A QUELLO ESERCITATO SUI SERVIZI ESSENZIALI**

**TRA**

**I SOCI ENTI LOCALI DI**

**NUOVE ACQUE S.P.A.**

---

Stipulata in [luogo], [data] (di seguito, la “**Convenzione**”)

tra

- 1) Comune di Albettonne, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 2) Comune di Altavilla Vicentina, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 3) Comune di Arcugnano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 4) Comune di Arsiero, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 5) Comune di Barbarano Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 6) Comune di Bolzano Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 7) Comune di Breganze, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 8) Comune di Bressanvido, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 9) Comune di Brogliano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 10) Comune di Caldogno, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 11) Comune di Caltrano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 12) Comune di Calvene, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 13) Comune di Camisano Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 14) Comune di Carrè, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 15) Comune di Castegnero, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 16) Comune di Castelgomberto, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 17) Comune di Chiuppano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera

- del Consiglio n. [●] del [●];
- 18) Comune di Cogollo del Cengio, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 19) Comune di Cornedo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 20) Comune di Costabissara, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 21) Comune di Creazzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 22) Comune di Dueville, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 23) Comune di Fara Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 24) Comune di Gambugliano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 25) Comune di Grisignano Zocco, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 26) Comune di Grumolo Delle Abbadesse, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 27) Comune di Isola Vicentina, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 28) Comune di Laghi, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 29) Comune di Lastebasse, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 30) Comune di Longare, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 31) Comune di Lugo di Vicenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 32) Comune di Malo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 33) Comune di Marano Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
  - 34) Comune di Montecchio Precalcino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];

- 35) Comune di Monte di Malo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 36) Comune di Montegalda, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 37) Comune di Montegaldella, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 38) Comune di Monteviale, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 39) Comune di Monticello Conte Otto, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 40) Comune di Mossano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 41) Comune di Nanto, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 42) Comune di Noventa Vicentina, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 43) Comune di Pedemonte, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 44) Comune di Piovene Rocchette, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 45) Comune di Posina, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 46) Comune di Quinto Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 47) Comune di Recoaro Terme, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 48) Comune di Sandrigo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 49) Comune di Salcedo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 50) Comune di Santorso, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 51) Comune di San Vito di Leguzzano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 52) Comune di Sarcedo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del

- Consiglio n. [●] del [●];
- 53) Comune di Schio, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 54) Comune di Sossano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 55) Comune di Sovizzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 56) Comune di Thiene, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 57) Comune di Tonzetta del Cimone, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 58) Comune di Torrebelficino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 59) Comune di Torri di Quartesolo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 60) Comune di Trissino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 61) Comune di Valdagno, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 62) Comune di Valdastico, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 63) Comune di Valli di Pasubio, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 64) Comune di Velo d'Astico, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 65) Comune di Vicenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 66) Comune di Villaga, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 67) Comune di Villaverla, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 68) Comune di Zanè, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 69) Comune di Zugliano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];



di seguito definiti, congiuntamente, i “**Soci**” o anche “**Enti locali**”, ovvero singolarmente “**Socio**” o anche “**Ente locale**”

premessi che

**A.** il Consiglio di Bacino Bacchiglione (già Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione) ha affidato fino al 31 dicembre 2026 la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori, tra cui le società Acque Vicentine SpA (di seguito “**AVI**”) e Alto Vicentino Servizi SpA (di seguito “**AVS**”), stipulando con ciascuno di essi una convenzione ai sensi dell’art. 151 ss. D.Lgs. 152/2006 che regola lo svolgimento dei servizi, impegnando i gestori a garantire adeguati *standard* qualitativi all'utente e mantenendo in capo al Consiglio di Bacino Bacchiglione il ruolo di vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio;

**B.** le società AVI e AVS sono interamente partecipate da Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, l'ente d'Ambito cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza;

**C.** i Soci hanno convenuto circa il reciproco interesse all’aggregazione mediante un’operazione di fusione per incorporazione (“Fusione”) finalizzata alla creazione di una Società (di seguito la “**Società**”) che costituisca il soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato nelle aree territoriali precedentemente di competenza di AVI e AVS, come di seguito definite e individuate e detenga i principali *asset* patrimoniali ed impiantistici per la realizzazione di tali servizi;

**D.** in attuazione del progetto di aggregazione societaria sopra descritto, in data [●] i competenti organi sociali di AVI e AVS hanno deliberato la fusione per incorporazione di AVS in AVI e in data [●] si è perfezionato l’atto di fusione;

**E.** a seguito dell’avvenuta aggregazione a mezzo fusione si rende necessario sottoscrivere tra gli Enti locali la presente convenzione, al fine di garantire a ciascuno di essi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex art.5 del D.Lgs. n. 50/16;

**F.** che in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli enti locali indicate in Epigrafe nella parte in cui prescrive la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

**G.** che il sopra ricordato art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

**H.** che, pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti della Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche a mezzo di un'apposita assemblea di coordinamento intercomunale (“Assemblea di Coordinamento Intercomunale”), costituita dai rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci e aderenti alla convenzione;

tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 – Premesse e allegati**

1. Le premesse, definizioni e gli allegati alla presente convenzione (“Convenzione”) formano parte integrante di essa.

### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Gli Enti locali convengono di gestire il servizio idrico integrato in forma associata e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico, individuata nella società per azioni denominata Nuove Acque S.p.A., il cui statuto è allegato alla presente convenzione come parte integrale alla lett. “A”.
2. I Soci danno atto che le società AVI e AVS, a seguito di emissione, nel luglio 2014, di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), risultano essere società quotate secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. p) del decreto citato; conseguentemente anche la società risultante dalla Fusione deve allo stesso modo considerarsi società quotata ai sensi del decreto citato. Il nuovo statuto della società risultante dalla Fusione è stato pertanto redatto tenendo conto degli obblighi specifici previsti dalla normativa di riferimento per le società considerate quotate ai sensi della definizione dell’art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 175/2016 e degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore (regolamento del segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana).
3. I Soci intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l’esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo congiunto sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.
4. Il controllo analogo sulla Società da parte degli Enti locali soci viene esercitato: a) a livello istituzionale attraverso le prerogative spettanti ai soci nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e la partecipazione mediata degli Enti locali soci negli organi direttivi e di controllo della Società, nonché attraverso il diritto di accesso agli atti societari in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste dallo Statuto; b) direttamente sul proprio territorio da parte di ciascun Ente locale socio, il quale vigila, in coordinamento e congiuntamente all’Autorità Territoriale d’Ambito competente in base alla normativa di settore, sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio; c) congiuntamente attraverso l’Assemblea di Coordinamento Intercomunale costituita da tutti

gli Enti locali soci.

### **Articolo 3 – Definizioni**

- **Altri Comuni:** i Comuni soci diversi dai Comuni Maggiori.
- **Area Territoriale:** l'area geografica coincidente con l'insieme dei Comuni Soci.
- **Comuni Maggiori:** l'insieme del minore numero possibile di Comuni soci la cui popolazione, congiuntamente, supera il 50%+1 della Popolazione Residente (come sotto definita) nell'Area Territoriale, individuati in ordine decrescente di Popolazione Residente;
- **Popolazione Residente:** numero di persone che risiede nei Comuni, secondo i rilevamenti pubblicati dall'I.S.T.A.T. alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

### **Articolo 4 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.**

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite coincidente con la durata della Società, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Dalla data di sottoscrizione la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo, pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane in facoltà dei Soci determinare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione come elencati nell'Epigrafe del presente documento.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

### **Articolo 5 – Capitale della Società.**

1. I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico in mano ad enti pubblici locali non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

### **Articolo 6 – Assemblea di Coordinamento Intercomunale.**

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta una delle modalità con la quale gli Enti locali soci esercitano il controllo analogo congiunto sul funzionamento della Società. Per tale motivo il suo funzionamento tiene conto della rappresentanza del singolo Ente locale socio secondo il criterio della popolazione residente per tener conto quindi di un criterio strettamente proporzionale all'effettività del servizio svolto nel proprio territorio e non alla quantità di azioni possedute della Società. Ciascun Ente Locale socio può farsi rappresentare in Assemblea di Coordinamento Intercomunale dal proprio rappresentante legale ovvero da un suo delegato. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea di Coordinamento Intercomunale più di due Enti locali soci.

2. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale determina gli indirizzi direttivi, strategici ed operativi della Società, ed è tenuta alla preventiva approvazione delle seguenti delibere relative a:
  - i. approvazione del bilancio di esercizio della Società e distribuzione di utili;
  - ii. approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della Società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
  - iii. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e società di revisione legale sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 9, 10 e 11 e determinazione del relativo compenso;
  - iv. istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze;
  - v. proroga o anticipato scioglimento della Società e la nomina/revoca dei liquidatori;
  - vi. aumento o riduzione del capitale sociale;
  - vii. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
  - viii. affitti e cessioni di rami d'azienda;
  - ix. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
  - x. modifiche statutarie;
  - xi. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
  - xii. cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
  - xiii. locazione, attiva e passiva, di immobili per un canone annuo superiore a €200.000.
  - xiv. mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
3. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra i Soci, relativa alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società e all'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione relazionerà alla stessa.
4. Parimenti, il collegio sindacale relaziona sinteticamente all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale riceve le relazioni al bilancio di esercizio, del Collegio Sindacale ex art. 2429 c.c. e della società di revisione legale di cui all'art. 14,



D.Lgs. 39/2010.

#### **Articolo 7 – Funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale**

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si riunisce presso la sede della Società ovvero presso la sede di uno dei Soci per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente nell'Area Territoriale.
2. In ogni caso, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si deve riunire prima delle assemblee della Società che abbiano ad oggetto le delibere di cui al precedente paragrafo 6.2.
3. Il Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale viene eletto dall'Assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo quinto e sesto comma del presente articolo e resta in carica tre anni e, comunque, sino alla nomina del Presidente successivo.
4. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale viene convocata dal Presidente con avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le modalità di accesso all'eventuale documentazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

I rappresentanti degli Enti Locali devono partecipare all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

5. Le sedute dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale saranno valide con i seguenti quorum costitutivi:
  - (i) in prima convocazione: con la presenza di almeno i due terzi dei Soci;
  - (ii) in seconda convocazione: con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
6. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino almeno

il 50%+1 della Popolazione Residente nell'Area Territoriale; salvi i casi in cui non sia espressamente prevista una diversa maggioranza;

7. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società uniformandosi alla volontà espressa dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.
8. Qualora una deliberazione rimessa all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale abbia ad oggetto questioni inerenti lo svolgimento di servizi non oggetto del servizio idrico integrato che abbiano rilevanza esclusivamente sul territorio di un unico Comune Socio, i firmatari della presente Convenzione si impegnano a votare nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in conformità alla volontà espressa dal Comune direttamente interessato.
9. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente punto 7, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione.

Gli Enti Locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento, senza applicazione della penale di cui al precedente capoverso, nel caso in cui i quorum costitutivi indicati al precedente punto 5 non vengano raggiunti ovvero in relazione a quelle delibere dell'assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla Società.

10. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale stessa con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

#### **Articolo 8 – Commissione territoriale**

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale nomina al suo interno una Commissione territoriale di sei membri.
2. Fermi restando i quorum costitutivi di cui al precedente articolo 7.5, ciascun membro è designato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale con una maggioranza pari almeno all'80% degli Enti Locali presenti (quorum deliberativo *pro-capite*).
3. I membri della Commissione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e restano comunque in carica sino alla nomina dei successivi membri e immediatamente sostituiti dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in caso di cessazione, anche anticipata, dall'incarico. In tal caso la designazione del sostituto avverrà secondo quanto previsto nel precedente paragrafo.

4. La Commissione ha un ruolo informativo, nonché di collegamento tra gli Enti locali e l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ed è incaricata di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.
5. La Commissione può chiedere alla Società la documentazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.
6. La Commissione riferisce alla Assemblea di Coordinamento Intercomunale le risultanze della propria attività.

#### **Art. 9 - Nomina membri del Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due componenti.
2. Gli amministratori sono nominati con voto dell'Assemblea di cui all'Art. 6 sulla base delle seguenti designazioni:
  - (i) numero 3 (tre) membri, compreso il Presidente, dei quali almeno uno appartenente a un genere diverso dagli altri due, sono indicati su proposta sottoscritta dai Comuni Maggiori che rappresenti almeno i due terzi della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
  - (ii) numero 2 (due) membri, rappresentativi di entrambi i generi, sono indicati su proposta sottoscritta dagli Altri Comuni che rappresenti almeno il 50%+1 della Popolazione Residente negli Altri Comuni.
3. I Soci si impegnano a provvedere alla designazione dei membri da nominare almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri e a depositare presso la sede sociale le candidature entro otto giorni prima della riunione dell'Assembleare di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione.
4. Nel caso in cui i Comuni Maggiori non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 9.2 (i), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole:
  - a) possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori ;
  - b) ciascuna lista deve contenere il nominativo di tre membri, compreso il Presidente, dei quali almeno uno appartenente a un genere diverso dagli altri due;
  - c) le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima

- convocazione;
- d) ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
  - e) ciascun Socio può votare per una sola lista;
  - f) unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di clausole di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
  - g) in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le tre liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
  - h) ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 9.2 (i), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione;
  - i) risulteranno designati, per i Comuni Maggiori, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 9.2 (i).
5. Nel caso in cui gli Altri Comuni non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 9.2 (i), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole:
- a) possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente negli Altri Comuni;
  - b) ciascuna lista deve contenere il nominativo di n. 2 (due) membri, rappresentativi di entrambi i generi;
  - c) le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
  - d) ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
  - e) ciascun Socio può votare per una sola lista;
  - f) unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di clausole di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;

- g) in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le 3 (tre) liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente negli Altri Comuni;
  - h) ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 9.2 (ii), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione;
  - i) risulteranno designati, per gli Altri Comuni, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 9.2 (ii).
6. I Soci sono tenuti, in assemblea di Coordinamento Intercomunale, a votare i nominativi indicati dai Comuni Maggiori e dagli Altri Comuni. Ove i Comuni Maggiori e/o gli Altri Comuni non siano riusciti a concordare in tempo utile sulle designazioni, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, l'assemblea di Coordinamento Intercomunale sarà riconvocata entro un mese con le stesse regole.
7. La sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato deve rispettare i criteri di designazione sopra indicati e l'equilibrio tra i generi stabilito dalla normativa vigente.
8. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 10 – Collegio Sindacale**

1. Il collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati con voto dell'Assemblea di cui all'Art. 6 sulla base delle seguenti designazioni:
- (i) numero 2 (due) membri, tra cui il Presidente e un sindaco supplente, sono indicati su proposta sottoscritta dai Comuni Maggiori che rappresenti almeno i due terzi della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
  - (ii) numero 3 (tre) membri, tra cui due sindaci effettivi e un supplente, sono indicati su proposta sottoscritta dagli Altri Comuni che rappresenti almeno il 50%+1 della Popolazione Residente negli Altri Comuni.
2. La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente.
3. I Soci si impegnano a provvedere alla designazione dei membri da nominare almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Sindaci e a depositare presso la sede sociale le candidature entro otto giorni prima della riunione assembleare di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione.
4. I Comuni Maggiori designano il Presidente ed indicano due supplenti, questi ultimi di

genere diverso uno dall'altro e contraddistinti da numeri crescenti al fine di eventuale scorrimento.

5. Gli Altri Comuni designano due componenti effettivi di genere diverso uno dall'altro, nonché un supplente.
6. Qualora il primo Sindaco supplente designato dagli Altri Comuni appartenga allo stesso genere di quello indicato dai Comuni Maggiori, questi ultimi procederanno a scorrimento con la definitiva designazione del secondo.
7. Nel caso in cui i Comuni Maggiori non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 10.1 (i), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole:
  - a. possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
  - b. ciascuna lista deve contenere i nominativi del Presidente e di due supplenti, questi ultimi di genere diverso uno dall'altro e contraddistinti da numeri crescenti al fine di eventuale scorrimento;
  - c. le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
  - d. ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
  - e. ciascun Socio può votare per una sola lista;
  - f. unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
  - g. in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le 3 (tre) liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
  - h. ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 10.1(i), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione.
  - i. risulteranno designati, per i Comuni Maggiori, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 10.1(i). Qualora il primo Sindaco supplente designato dagli Altri Comuni appartenga allo stesso genere di

quello designato dai Comuni Maggiori, questi ultimi procederanno a scorrimento con la definitiva designazione del secondo.

8. Nel caso in cui gli Altri Comuni non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 10.1 (ii), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole, queste avvengono secondo un sistema per liste:
  - a. possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente negli Altri Comuni;
  - b. ciascuna lista deve contenere i nominativi di due componenti effettivi di genere diverso uno dall'altro, nonché di un supplente;
  - c. le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
  - d. ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
  - e. ciascun Socio può votare per una sola lista;
  - f. unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
  - g. in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le 3 (tre) liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente negli Altri Comuni;
  - h. ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 10.1(ii), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione;
  - i. risulteranno designati, per gli Altri Comuni, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 10.1(ii).
9. Le designazioni di cui sopra dovranno inoltre garantire che almeno un sindaco effettivo e uno supplente siano iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.
10. I Soci sono tenuti, in assemblea di Coordinamento Intercomunale, a votare i nominativi indicati dai Comuni Maggiori e dagli Altri Comuni. Ove i Comuni Maggiori e/o gli Altri Comuni non siano riusciti a concordare in tempo utile sulle designazioni, ai sensi dei precedenti punti del presente articolo, l'assemblea di Coordinamento Intercomunale sarà

genere diverso uno dall'altro e contraddistinti da numeri crescenti al fine di eventuale scorrimento.

5. Gli Altri Comuni designano due componenti effettivi di genere diverso uno dall'altro, nonché un supplente.
6. Qualora il primo Sindaco supplente designato dagli Altri Comuni appartenga allo stesso genere di quello indicato dai Comuni Maggiori, questi ultimi procederanno a scorrimento con la definitiva designazione del secondo.
7. Nel caso in cui i Comuni Maggiori non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 10.1 (i), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole:
  - a. possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
  - b. ciascuna lista deve contenere i nominativi del Presidente e di due supplenti, questi ultimi di genere diverso uno dall'altro e contraddistinti da numeri crescenti al fine di eventuale scorrimento;
  - c. le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
  - d. ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
  - e. ciascun Socio può votare per una sola lista;
  - f. unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
  - g. in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le 3 (tre) liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
  - h. ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 10.1(i), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione.
  - i. risulteranno designati, per i Comuni Maggiori, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 10.1(i). Qualora il primo Sindaco supplente designato dagli Altri Comuni appartenga allo stesso genere di

quello designato dai Comuni Maggiori, questi ultimi procederanno a scorrimento con la definitiva designazione del secondo.

8. Nel caso in cui gli Altri Comuni non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 10.1 (ii), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole, queste avvengono secondo un sistema per liste:
  - a. possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente negli Altri Comuni;
  - b. ciascuna lista deve contenere i nominativi di due componenti effettivi di genere diverso uno dall'altro, nonché di un supplente;
  - c. le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
  - d. ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
  - e. ciascun Socio può votare per una sola lista;
  - f. unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
  - g. in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le 3 (tre) liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente negli Altri Comuni;
  - h. ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 10.1(ii), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione;
  - i. risulteranno designati, per gli Altri Comuni, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 10.1(ii).
9. Le designazioni di cui sopra dovranno inoltre garantire che almeno un sindaco effettivo e uno supplente siano iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.
10. I Soci sono tenuti, in assemblea di Coordinamento Intercomunale, a votare i nominativi indicati dai Comuni Maggiori e dagli Altri Comuni. Ove i Comuni Maggiori e/o gli Altri Comuni non siano riusciti a concordare in tempo utile sulle designazioni, ai sensi dei precedenti punti del presente articolo, l'assemblea di Coordinamento Intercomunale sarà



riconvocata entro un mese per decidere sulla stessa agenda.

11. La sostituzione di un componente effettivo durante il mandato comporta il subentro del supplente proveniente dalla medesima designazione, ove restino in tal modo garantite le percentuali di genere previste alla normativa di riferimento e i requisiti di cui al precedente comma 8. Ove ciò non avvenisse i Comuni Maggiori o gli Altri Comuni, a seconda del sindaco che verrà a cessare, dovranno procedere alla designazione di un nuovo sindaco del medesimo genere di quello cessato secondo quanto previsto nei paragrafi precedenti, per quanto compatibile.
12. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei Sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

#### **Art. 11 - Revisione legale dei conti**

1. L'incarico di revisione legale dei conti viene attribuito ad una società di revisione legale nominata, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea di cui all'Art. 6, con la maggioranza di cui al precedente paragrafo 7.6.

#### **Art. 12 - Obblighi e garanzie**

1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte della Società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di ciascuno degli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della Società, dei servizi pubblici locali.
4. Tutti gli Enti aderenti alla presente Convenzione, per quanto in loro potere, si impegnano a promuovere politiche sociali di contenimento delle tariffe e per l'ammodernamento e completamento delle infrastrutture idriche di competenza, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente a favore delle generazioni presenti e future, senza seguire mere logiche di ritorno economico.

#### **Art. 13 - Recesso**

1. Ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione.
2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di gennaio a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno successivo.

3. La perdita della qualità di socio della Società determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

#### **Art. 14 - Rapporti finanziari tra Enti locali**

1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 13 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri enti locali convenzionati e con la Società.
2. Gli Enti locali restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente articolo 13, e dei danni eventualmente derivanti agli Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso (incluso il caso di revoca dell'affidamento da essa dipendente).
3. Gli Enti locali convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui alla presente Convenzione vengono imputate alla Società.

#### **Art. 15 - Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente, al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

#### **Art. 16 - Adesioni di nuovi Enti locali alla Convenzione**

1. E' necessaria l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, da parte degli Enti locali che acquisiscano partecipazioni della Società.
2. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
3. La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**di**

**ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.**

**in**

**ACQUE VICENTINE S.P.A.**

*(redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile)*

**Allegato C**

**Quote di partecipazione dei Soci al capitale della Società risultante dalla Fusione**

\*\*\*\*

Comune	Azioni e quote in Acque Vicentine SpA		Azioni e quote in Nuove Acque SpA		Nuove Acque SpA
	<i>Num. azioni</i>	<i>Quota</i>	<i>Num. azioni</i>	<i>Quota</i>	<i>Valore azionario</i>
Vicenza	68.022	58,188%	68.022	30,255%	€ 3.401.100,00
Dueville	5.520	4,722%	5.520	2,455%	€ 276.000,00
Altavilla	4.261	3,645%	4.261	1,895%	€ 213.050,00
Caldogno	3.481	2,978%	3.481	1,548%	€ 174.050,00
Creazzo	3.318	2,838%	3.318	1,476%	€ 165.900,00
Sandrigo	3.267	2,795%	3.267	1,453%	€ 163.350,00
Arcugnano	3.047	2,607%	3.047	1,355%	€ 152.350,00
Noventa Vicentina	2.869	2,454%	2.869	1,276%	€ 143.450,00
Costabissara	2.478	2,120%	2.478	1,102%	€ 123.900,00
Sovizzo	1.973	1,688%	1.973	0,878%	€ 98.650,00
Longare	1.894	1,620%	1.894	0,842%	€ 94.700,00
Montecchio Precalcino	1.823	1,559%	1.823	0,811%	€ 91.150,00
Camisano Vicentino	1.523	1,303%	1.523	0,677%	€ 76.150,00
Barbarano Vicentino	1.513	1,294%	1.513	0,673%	€ 75.650,00
Monticello Conte Otto	1.419	1,214%	1.419	0,631%	€ 70.950,00
Torri di Quartesolo	1.374	1,175%	1.374	0,611%	€ 68.700,00
Grumolo delle Abbadesse	1.250	1,069%	1.250	0,556%	€ 62.500,00
Nanto	1.075	0,920%	1.075	0,478%	€ 53.750,00
Sossano	1.023	0,875%	1.023	0,455%	€ 51.150,00
Bressanvido	959	0,820%	959	0,427%	€ 47.950,00
Castegnero	847	0,725%	847	0,377%	€ 42.350,00
Monteviale	690	0,590%	690	0,307%	€ 34.500,00
Villaga	684	0,585%	684	0,304%	€ 34.200,00
Mossano	595	0,509%	595	0,265%	€ 29.750,00
Albettone	589	0,504%	589	0,262%	€ 29.450,00
Quinto Vicentino	450	0,385%	450	0,200%	€ 22.500,00
Gambugliano	319	0,273%	319	0,142%	€ 15.950,00
Bolzano Vicentino	313	0,268%	313	0,139%	€ 15.650,00
Montegaldella	163	0,139%	163	0,072%	€ 8.150,00
Grisignano di Zocco	92	0,079%	92	0,041%	€ 4.600,00
Montegalda	69	0,059%	69	0,031%	€ 3.450,00
<b>Totale</b>	<b>116.900</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.900</b>	<b>52,00%</b>	<b>€ 5.845.000,00</b>

29

Comune	Azioni e quote in Alto Vicentino Servizi SpA		Azioni e quote in Nuove Acque SpA		Valore Azionario in Nuove Acque SpA
	<i>Num. azioni</i>	<i>Quota</i>	<i>Num. azioni</i>	<i>Quota</i>	<i>Valore azionario</i>
Schio	339.208	15,652%	16.892	7,513%	€ 844.600,00
Valdagno	242.500	11,189%	12.077	5,372%	€ 603.850,00
Thiene	188.216	8,685%	9.373	4,169%	€ 468.650,00
Malo	112.568	5,194%	5.606	2,493%	€ 280.300,00
Cornedo	97.452	4,497%	4.853	2,159%	€ 242.650,00
Marano Vicentino	81.224	3,748%	4.045	1,799%	€ 202.250,00
Isola Vicentina	72.536	3,347%	3.612	1,607%	€ 180.600,00
Breganze	71.704	3,309%	3.571	1,588%	€ 178.550,00
Trissino	71.380	3,294%	3.555	1,581%	€ 177.750,00
Piovene Rocchette	70.456	3,251%	3.509	1,561%	€ 175.450,00
Recoaro Terme	65.940	3,043%	3.284	1,461%	€ 164.200,00
Zugliano	55.900	2,579%	2.784	1,238%	€ 139.200,00
Zanè	55.440	2,558%	2.761	1,228%	€ 138.050,00
Torrebelvicino	50.268	2,319%	2.503	1,113%	€ 125.150,00
Castelgomberto	50.260	2,319%	2.503	1,113%	€ 125.150,00
Villaverla	49.400	2,279%	2.460	1,094%	€ 123.000,00
Santorso	48.340	2,231%	2.407	1,071%	€ 120.350,00
Sarcedo	46.280	2,135%	2.305	1,025%	€ 115.250,00
Fara Vicentino	34.796	1,606%	1.733	0,771%	€ 86.650,00
Lugo di Vicenza	33.116	1,528%	1.649	0,733%	€ 82.450,00
Valli del Pasubio	32.160	1,484%	1.602	0,713%	€ 80.100,00
San Vito di Leguzzano	31.352	1,447%	1.561	0,694%	€ 78.050,00
Cogollo del Cengio	30.552	1,410%	1.521	0,677%	€ 76.050,00
Arsiero	30.400	1,403%	1.514	0,673%	€ 75.700,00
Carrè	30.060	1,387%	1.497	0,666%	€ 74.850,00
Brogliano	27.136	1,252%	1.351	0,601%	€ 67.550,00
Monte di Malo	25.092	1,158%	1.250	0,556%	€ 62.500,00
Caltrano	23.336	1,077%	1.162	0,517%	€ 58.100,00
Chiuppano	23.256	1,073%	1.158	0,515%	€ 57.900,00
Velo d'Astico	21.052	0,971%	1.048	0,466%	€ 52.400,00
Valdastico	13.312	0,614%	663	0,295%	€ 33.150,00
Calvene	11.584	0,535%	577	0,257%	€ 28.850,00
Salcedo	9.208	0,425%	459	0,204%	€ 22.950,00
Pedemonte	7.288	0,336%	363	0,161%	€ 18.150,00
Posina	6.456	0,298%	322	0,143%	€ 16.100,00
Tonezza del Cimone	5.568	0,257%	277	0,123%	€ 13.850,00
Lastebasse	2.144	0,099%	107	0,048%	€ 5.350,00
Laghi	287	0,013%	14	0,006%	€ 700,00
<b>Totale</b>	<b>2.167.227</b>	<b>100,00%</b>	<b>107.928</b>	<b>48,00%</b>	<b>€ 5.396.400,00</b>

